



## **MODELLO di Organizzazione, Gestione e Controllo**

ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n. 231

## **PARTE GENERALE**

*Approvato dal CdA in data:  
13 dicembre 2012*

*Aggiornamento approvato dal CdA in data:  
11 dicembre 2014*

*Aggiornamento approvato dal CdA in data:  
17 ottobre 2018*

<b>PARTE GENERALE</b>	<b>I</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>6</b>
<b>1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>8</b>
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	8
1.2. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA – GLI ENTI NON PROFIT	11
1.3. SANZIONI	12
1.4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	14
<b>2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE</b>	<b>16</b>
2.1. MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
2.2. LA FONDAZIONE INGM	16
2.2.1. SCOPO E FINALITÀ ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE INGM	16
2.2.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE	17
2.3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ADOTTATO DALLA FONDAZIONE	20
2.4. LE PROCEDURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE	21
2.5. ALTRI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	22
<b>3 IL MODELLO 231 ADOTTATO DALLA FONDAZIONE INGM</b>	<b>23</b>
3.1. LE FINALITÀ DEL MODELLO	23
3.2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO	25
3.3. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	26
3.3.1. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI	27
3.4. RELAZIONE TRA LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	29
<b>4. CODICE ETICO - COMPORTAMENTALE</b>	<b>30</b>
4.1. PREMESSA	30
4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE	30
4.3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	31
4.4. PRINCIPI INERENTI LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE	32
4.4.1. RAPPORTO CON I DONORS	32
4.4.2. RAPPORTO CON I DESTINATARI	33
4.4.3. RAPPORTO CON I TERZI	34
<b>5. ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>35</b>
5.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
<b>5.2. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>37</b>

<b>5.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>37</b>
<b>5.4. REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI</b>	<b>39</b>
<b>5.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV E WHISTLEBLOWING</b>	<b>40</b>
5.5.1. WHISTLEBLOWING	40
5.5.2. OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI	45
5.5.3. SISTEMA DI DELEGHE	45
<b>5.6. NOMINA, COMPENSO E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>45</b>
<b>6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</b>	<b>46</b>
6.1. PRINCIPI GENERALI	46
<b>6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI</b>	<b>47</b>
6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI E REVISORI	48
6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI	48
<b>7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE</b>	<b>49</b>
7.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO	49
7.2. FORMAZIONE DEI DESTINATARI	49
7.2.1. SOGGETTI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DI DIREZIONE, DI RAPPRESENTANZA, DI GESTIONE E CONTROLLO	49
7.2.2. DIPENDENTI CHE OPERANO IN PARTICOLARI AREE DI RISCHIO	50
7.2.3. ALTRO PERSONALE	50
7.3. INFORMATIVA AI TERZI	50
<b>PARTE SPECIALE</b>	<b>52</b>
<b>I. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE</b>	<b>56</b>
<b>A) REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>58</b>
1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	59
1.1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	59
1.2. PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	60
1.3. GLI OBBLIGHI DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI DALLA P.A. IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	61
2. I REATI CONTRO LA P.A.: GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001	63
2.1. I REATI NON RICOMPRESI NEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01	65
3. AREE A RISCHIO REATO	66
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO	67
4.1. PRINCIPI GENERALI	68
4.2. PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE EX D. LGS. N. 231/2001	69
4.2.1. FINANZIAMENTI E GESTIONE DEL RELATIVO BUDGET	69
4.2.2. GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEGLI APPALTI E DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	70
4.2.3. SELEZIONE DEI FORNITORI E GESTIONE DEGLI ACQUISTI	71
4.2.4. SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	72

4.2.5. GESTIONE CASSA E CARTA DI CREDITO DELLA FONDAZIONE	72
4.2.6. ASSUNZIONE DEL PERSONALE ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	72
4.3. PRINCIPI PROCEDURALI ULTERIORI	73
4.4. I CONTRATTI CON I TERZI	75
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	75

## **B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI** **76**

---

1. L'ARTICOLO 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001	76
2. DEFINIZIONI	77
3. AREE A RISCHIO REATO	77
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO	77
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	79

## **C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** **80**

---

1. L'ARTICOLO 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001	80
2. AREE A RISCHIO REATO	81
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	81
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	82

## **D) REATI SOCIETARI** **83**

---

1. L'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. N. 231/2001	83
2. AREE A RISCHIO REATO	84
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	84
3.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI RELATIVI AL BILANCIO E ALLE SCRITTURE CONTABILI	85
3.2. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE	86
3.3. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA NOTA SPESE	86
4. IN PARTICOLARE: IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	86
5. CONTRATTI CON I COLLABORATORI ESTERNI	88
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	88

## **E) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO** **90**

---

1. L'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001	90
2. AREE A RISCHIO REATO	90
2.1. L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELLA FONDAZIONE	91
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	95
3.1. PRINCIPI GENERALI	95
3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	96

## **F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** **103**

---

3.2. PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE	104
3.3. RAPPORTI CON I FORNITORI	106
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	106

## **G) REATI AMBIENTALI** **106**

---

1. L'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001	106
2. AREE A RISCHIO REATO	108
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	108
3.1. PRINCIPI GENERALI	108
3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	109
3.3. I CONTRATTI CON GLI APPALTATORI E FORNITORI	110
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	111

## **H) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** **111**

---

1. L'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001	111
2. AREE A RISCHIO DI REATO	112
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	112
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	113

## **I) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE** **115**

---

1. L'ART. 25 BIS E 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001	115
2. AREE A RISCHIO REATO	116
3. PRINCIPI GENERALI	116
4. PRINCIPI PROCEDURALI E PRESIDI DI CONTROLLO	116
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	117

## **II. SEZIONE ADEMPIMENTI TRASPARENZA** **118**

---

### **PREMESSA** **118**

#### **1. L'ACCESSO CIVICO** **124**

1.1. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	127
-----------------------------------	-----

## **APPENDICE NORMATIVA** **129**

---

## DEFINIZIONI

---

<b>FONDAZIONE</b>	si intende la <b>Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare – INGM</b> con sede presso: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Padiglione "Romeo ed Enrica Invernizzi" Via Francesco Sforza, 35 - 20122 Milano, Italia Codice Fiscale: 04175700964.
<b>CODICE ETICO – COMPORTAMENTALE O CODICE ETICO</b>	è il documento ufficiale della FONDAZIONE che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, ecc...) È parte integrante del <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .
<b>DECRETO</b>	si intende il DECRETO Legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 e le seguenti integrazioni/modifiche.
<b>DESTINATARI</b>	si intendono tutti i dipendenti, collaboratori e partner della FONDAZIONE con qualsivoglia funzione e qualifica, nonché coloro che, operando nell'interesse della FONDAZIONE secondo qualsiasi modalità prevista dalle vigenti normative, sono sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi.
<b>ENTE</b>	si intende qualsiasi persona giuridica alla quale si applicano pienamente le disposizioni di cui al DECRETO.
<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MODELLO)</b>	sistema di autodisciplina adottato dalla FONDAZIONE, la cui applicazione è sottoposta al controllo di un <b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b> . Vi sono richiamate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da prevenire la commissione di reati ex D. Lgs. n. 231/2001 nel rispetto dei valori e dei principi enunciati nel <b>CODICE ETICO - COMPORTAMENTALE</b>
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)</b>	organo costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'organo di gestione della FONDAZIONE e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .
<b>TERZI</b>	ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della FONDAZIONE o che comunque intrattiene rapporti con la stessa senza essere qualificabile come DESTINATARIO o DONOR.

**DONORS**

si intende ogni persona fisica e/o giuridica che contribuisce al sostegno delle attività della FONDAZIONE attraverso il finanziamento dei programmi di ricerca, donazioni o altri atti di liberalità.

# **1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

## **1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Il DECRETO Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il DECRETO ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa in sede penale a carico delle persone giuridiche (di seguito anche denominate ENTI), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli ENTI nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal DECRETO comprende i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I punti chiave del DECRETO riguardano:

- a. l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE, ne possono determinare la responsabilità.

In particolare, possono essere:

1. soggetti in posizione **apicale**, ovvero quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ENTE o di una sua unità organizzativa anche in via di fatto;



2. soggetti in posizione **subordinata**, ovvero coloro i quali sono sottoposti ai poteri di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al punto 1;
- b. il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, soggetto a continue modifiche ed integrazioni da parte del Legislatore, che attualmente prevede i seguenti reati:
- i) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]
  - ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
  - iii) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
  - iv) Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
  - v) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
  - vi) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
  - vii) Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
  - viii) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
  - ix) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
  - x) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- xi) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- xii) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- xiii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- xiv) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- xv) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- xvi) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- xvii) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- xviii) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- xix) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- xx) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Nella consapevolezza che la comprensione delle singole fattispecie sia un presupposto essenziale per l'applicazione del Modello, i Reati Presupposto previsti dal Decreto e dalle

leggi speciali ad integrazione dello stesso, sono integralmente richiamati e descritti, con le relative sanzioni, nell'APPENDICE allegata al presente Modello.

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento saranno trattati solo i reati presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla FONDAZIONE e in relazione alle sue attività.

Altre fattispecie potranno in futuro essere inserite dal Legislatore nell'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto. La FONDAZIONE, su suggerimento e indicazione dell'OdV, valuterà se disporre l'aggiornamento del MOGC per il recepimento delle novità legislative.

## **1.2. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA – GLI ENTI NON PROFIT**

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa "[...] *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*", mentre non si applicano "[...] *allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*".

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, che, più facilmente, possono sottrarsi ai controlli pubblici, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell'ambito dell'applicabilità del DECRETO, utilizzando una formula ampia e omnicomprensiva come quella di "ente".

Pertanto, anche gli enti non profit rientrano nell'applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell'ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore. Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Tali considerazioni hanno rilievo per gli enti senza scopo di lucro in genere, nel senso che il fatto che si tratti di organizzazioni di volontariato, ovvero di fondazioni, comitati, organismi portatori di interessi collettivi e diffusi all'insegna del solidarismo sociale, sia religioso che laico, fino alle Onlus e, in genere, di organizzazioni non profit, non costituisce ragione di esclusione dalla disciplina in oggetto.

Inoltre, non si deve dimenticare che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente all'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale che, nonostante il presunto carattere strumentale, diviene economicamente rilevante. Pertanto, l'operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale del tutto simili a quelli tipicamente sostenuti da entità produttive di reddito aziendale.

Ciò anche in considerazione del fatto che la dimensione internazionale dell'attività degli enti si impone anche al di là del campo strettamente economico ed interessa anche i settori ove viene perseguita un'azione di solidarietà sociale e, comunque, connessa ad un servizio non determinato da ragioni di profitto.

Anche sotto tali profili appare più opportuna, quindi, l'applicazione all'ambito del non profit di normative e sistemi di controllo interno che possano contribuire a tutelare il patrimonio di tali realtà associative vincolato ad una destinazione solidaristica ed a limitare i casi di consumazione di reati.

### **1.3. SANZIONI**

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- ✓ sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare

od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato o reso operativo un MODELLO organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi.

Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di TERZI e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

✓ sanzioni interdittive:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

1. l'Ente ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
  2. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.
- ✓ confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);
  - ✓ pubblicazione della sentenza, che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;
  - ✓ misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:
    1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
    2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

## **1.4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Gli artt. 6 e 7 del DECRETO prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ENTE per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE sia da soggetti apicali sia da soggetti a questi sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'ENTE stesso dimostri che:

- a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un MODELLO *di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'ENTE, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto MODELLO;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i soggetti non apicali, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un MODELLO *di organizzazione gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il DECRETO prevede, inoltre, che il MODELLO, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ENTE in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MODELLO.

Lo stesso DECRETO prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

## **2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE**

### **2.1. MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

La FONDAZIONE, al fine di assicurare condizioni sempre maggiori di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'adozione di un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO in linea con le prescrizioni del DECRETO e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale MODELLO possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i DESTINATARI, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari nel rispetto dei principi etici e dei valori sui quali si basa l'operato della FONDAZIONE, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel DECRETO.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal DECRETO, il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare il suddetto MODELLO, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito l'"Organismo" o l'"OdV") l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del MODELLO stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

### **2.2. LA FONDAZIONE INGM**

#### **2.1.1 Scopo e finalità istituzionali della Fondazione INGM**

La Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (di seguito "INGM" o la "Fondazione") è stata istituita dallo Stato Italiano con atto costitutivo del 19 dicembre 2003 come Fondazione privata senza scopo di lucro ed è l'istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre metodiche di rilevazione e diagnosi (L. 138/2004).



La Fondazione INGM persegue le seguenti finalità istituzionali, nell'ambito della genetica molecolare e, più in generale, della genomica, della proteomica e delle biotecnologie:

- Costituire un centro di eccellenza e alta specializzazione multidisciplinare per la promozione e lo svolgimento della ricerca scientifica;
- Operare, laddove possibile, la traslazione della ricerca biotecnologica e biomedica alla pratica clinica/terapeutica attraverso la collaborazione e l'apporto multidisciplinare di realtà ed esperienze autorevoli nell'ambito della sanità, della ricerca e della tecnologia;
- Realizzare, in un contesto di cooperazione ed interscambio, un progetto di rete che promuova le relazioni e l'integrazione tra le strutture italiane e quelle internazionali, specializzate nella ricerca, nello sviluppo e nel trasferimento di pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative;
- Attivare percorsi formativi specialistici che, attraverso l'insegnamento medico, ingegneristico e scientifico, creino professionalità capaci di utilizzare metodologie, strumenti e tecnologie avanzate in ambito diagnostico e terapeutico;
- Favorire e diffondere una corretta informazione in materia di biotecnologie e ricerca in ambito scientifico e nello specifico nella materia della genetica molecolare;
- Raccogliere fondi e contributi da destinare alle predette attività.

### **2.2.1. La struttura organizzativa della Fondazione**

I soci fondatori sono: il Ministero della Salute, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Regione Lombardia.

Socio partecipante è la Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.

Per quanto riguarda la Governance, la Fondazione è composta dai seguenti Organi statutari:

- Il Consiglio di Amministrazione:

- è l'organo di gestione e amministrazione dell'Ente al quale è demandata l'adozione degli atti di sua competenza previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno;
  - è costituito da un numero di quattro membri, dei quali uno nominato dal Ministro della Salute, uno dalla FONDAZIONE IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, uno dal Presidente della Regione Lombardia e uno viene nominato dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, tra i soggetti in possesso degli idonei requisiti di onorabilità, professionalità e specifica competenza;
  - il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni, salvo revoca motivata o dimissioni prima della scadenza del mandato. I componenti possono essere riconfermati;
  - i poteri e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono analiticamente descritti nello Statuto e nel Regolamento Interno della FONDAZIONE.
- Il Presidente della FONDAZIONE:
    - è il soggetto al quale spetta la legale rappresentanza della FONDAZIONE. Egli agisce e resiste in giudizio di fronte a TERZI e innanzi a qualsiasi autorità, nominando avvocati;
    - cura le relazioni e i rapporti istituzionali con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative della FONDAZIONE.
  - Il Direttore Scientifico:
    - è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Ministero della Salute;
    - deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali;
    - partecipa alle riunioni del CdA ma non ha diritto di voto;
    - adotta gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione e per dare esecuzione alle delibere di quest'ultimo. In particolare, assume le necessarie determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti deliberati, è responsabile della

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse l'organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare, propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di ricerca e i piani di attività scientifica della FONDAZIONE e ne coordina e cura l'attuazione;

- per l'adozione degli atti di propria competenza il Direttore Scientifico ha i poteri di firma –espliciti nel Regolamento Interno della FONDAZIONE- e, se delegato, la rappresentanza della FONDAZIONE di fronte ai terzi;
  - stipula con la FONDAZIONE un contratto di lavoro di diritto privato a termine, di durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione in carica. L'incarico cessa con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello insediato all'atto della nomina, e può essere rinnovato.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- è composto da tre membri effettivi –designati uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, uno dal Ministro della Salute e uno dal Presidente della Regione Lombardia – e da due membri supplenti - designati uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute. I membri del Collegio dei Revisori devono essere tutti iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti, rimangono in carica cinque anni e sono riconfermabili;
  - è organo di controllo contabile della FONDAZIONE e vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Sono altresì presenti:

- Il Comitato Tecnico Scientifico:
- è costituito dal Direttore Scientifico, da tre ricercatori della FONDAZIONE di riconosciuta esperienza specialistica, da un minimo di quattro ad un massimo di undici esperti esterni scelti tra ricercatori e clinici di comprovata esperienza e notorietà internazionale e da un membro esterno con competenze economico sanitarie;

- i suoi componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati;
  - è presieduto dal Direttore Scientifico;
  - esprime parere obbligatorio sulle attività di ricerca e di formazione svolte dalla FONDAZIONE. Esso inoltre viene informato sull'attività della FONDAZIONE e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della stessa.
- Il Program Committee:
- è formato dal Direttore Scientifico (Chairman) e dai Group Leader della FONDAZIONE;
  - è un organo di controllo interno per gli aspetti scientifici dei progetti: ne valuta la fattibilità e l'eventuale necessità di modifica o integrazione con i dati ricavati da prove esplorative;
  - Mensilmente, analizza lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) di tutti i progetti, analizzandone uno nel dettaglio –in termini di esiti della ricerca e raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Infine, il Ministro della Salute esercita i poteri di vigilanza e di scioglimento previsti dall'articolo 25 del codice civile.

Nei casi di scioglimento il Ministro della Salute nomina un Commissario Straordinario, con il compito di ristabilire il corretto funzionamento.

## **2.3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ADOTTATO DALLA FONDAZIONE**

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure della FONDAZIONE è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del MODELLO, un ulteriore presidio alla prevenzione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve costituire:

- a) uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi dell'Ente, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- b) un fattore di prevenzione dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione dei limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- c) un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da ciò dipende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati che nella identificazione successiva dei soggetti che hanno adottato atti, direttamente o indirettamente connessi alla consumazione del reato.

La politica della FONDAZIONE prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso TERZI in nome e per conto della FONDAZIONE stessa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha identificato il Direttore Scientifico quale Datore di Lavoro della FONDAZIONE, come da Regolamento interno.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente per gli aspetti di propria competenza e preordinatamente alla prevenzione dei reati oggetto della Parte Speciale del presente Modello, il sistema delle deleghe e procure in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della FONDAZIONE, suggerendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o qualifica non corrispondano ai poteri conferiti.

## **2.4. LE PROCEDURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE**

A supporto del proprio sistema di controllo interno, la FONDAZIONE ha adottato una serie di procedure volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del MODELLO, vengono aggiornate, di volta in volta, al sorgere di nuove esigenze organizzative e di prevenzione di reati.

Le procedure riguardano le attività svolte all'interno dei cicli della FONDAZIONE:

- Amministrazione:

- Regolamento per l'affidamento di contratti sotto soglia comunitaria (in fase di revisione);
- Regolamento Missioni (in fase di revisione);
- Regolamento del Servizio di Cassa Economale (in fase di revisione).
  
- Ricerca scientifica:
  - Policy antifrode scientifica;
  - Facility Rules.
  
- Selezione e formazione del personale:
  - Regolamento per la selezione del personale (in fase di revisione);
  - Regolamento Borse di studio e di addestramento alla ricerca.
  
- Rifiuti e Ambiente:
  - Regolamento Unità Gestione Rifiuti, che comprende:
    - Manuale per la gestione dei rifiuti / Procedura SOP-HSE-06
    - Procedura Sistri Micro-raccolta;
  - Norme di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti.

## **2.5. ALTRI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati – elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria dall'elaborazione giurisprudenziale deve essere realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione:

- Regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
  
- Tracciabilità:

- ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
- il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con precisione i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- Separazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.
- Attività di monitoraggio: è finalizzata all'aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Il monitoraggio sui controlli di processo viene svolto dai Responsabili di Processo.

## **3 IL MODELLO 231 ADOTTATO DALLA FONDAZIONE INGM**

### **3.1. LE FINALITÀ DEL MODELLO**

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO predisposto dalla FONDAZIONE si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nelle attività della FONDAZIONE, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FONDAZIONE in relazione ai rischi/reati da prevenire attraverso:
  - a) un CODICE ETICO, che fissa i valori ed i principi di riferimento;

- b) protocolli formalizzati, tesi a disciplinare in dettaglio i flussi decisionali e operativi nelle aree "sensibili";
- c) un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
  - individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
  - attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MODELLO e di proporre l'aggiornamento. Pertanto, il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO si propone come finalità quelle di:
  - dichiarare, promuovere e difendere i principi etici che caratterizzano l'operato della FONDAZIONE;
  - migliorare il sistema di gestione della FONDAZIONE;
  - predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati e delle violazioni al CODICE ETICO nell'ambito dell'attività della FONDAZIONE;
  - determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della FONDAZIONE nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della FONDAZIONE;
  - informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della FONDAZIONE che la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;



- ribadire che la FONDAZIONE non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la FONDAZIONE si attiene.

## 3.2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente MODELLO è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **Parte Generale**, dopo un richiamo ai principi del DECRETO, vengono illustrate le componenti essenziali del MODELLO con particolare riferimento al CODICE ETICO, all'OdV, alla formazione del personale ed alla diffusione del MODELLO nel contesto della FONDAZIONE, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del MODELLO.

Nella **Parte Speciale** vengono presentati, oltre ad alcune definizioni specifiche per la corretta comprensione del documento, le analisi svolte nelle diverse aree aziendali, i risultati dell'analisi dei rischi (in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo aziendale analizzato) svolta in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal DECRETO<sup>1</sup> e le regole di condotta adottate dalla FONDAZIONE al fine di prevenire comportamenti scorretti anche quando non esplicitamente illeciti.

La parte speciale è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- A) reati in danno della Pubblica Amministrazione** previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- B) delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis* inserito nel Decreto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dai D.lgs. 7 e 8 del 206);
- C) delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* inserito nel Decreto dall'art. 2, Legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla L. 69/2015);

---

<sup>1</sup>All'interno della Parte Speciale vengono citati gli articoli del codice penale, del codice civile, delle convenzioni internazionali o di altre norme richiamati dal DECRETO che sono poi riportati per interno nell'Appendice normativa del presente Modello

- D) reati societari** (art. 25-*ter*, inserito nel Decreto dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e modificato dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017);
- E) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* inserito nel Decreto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123);
- F) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-*octies* inserito nel Decreto dall'art. 63 comma 3 DPCM 16 novembre 2007 e modificato dalla L. 186/2014);
- G) reati ambientali** (art. 25-*undecies* inserito nel Decreto dall'art. 2 del D. Lgs. 07 luglio 2011, n.121, modificato dalla L. 68/2015);
- H) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. 161/2017);
- I) reati contro l'industria e il commercio e contro la proprietà intellettuale** (art. 25 *bis* e - *bis* 1 inseriti nel DECRETO dall'art. 15 comma 7 della Legge 23 luglio 2009 n. 99).

### **3.3. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

Essendo il presente MODELLO un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del DECRETO), la sua adozione, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle singole Parti Speciali dello stesso.

In particolare, sono demandate al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE:

- l'attività di verifica dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi;
- la responsabilità di modificare o integrare il MODELLO, a seguito della suddetta verifica annuale o comunque su proposta motivata dell'ORGANISMO DI VIGILANZA.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 190/12 (c.d. DECRETO anticorruzione convertito in legge in data 31 ottobre 2012), sono stati introdotti due nuovi reati presupposto inseriti nel D.Lgs. n. 231/2001: la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Ulteriori modifiche legislative al catalogo dei reati presupposto rilevanti per la Fondazione sono:

- la modifica dell'art. 25 *undecies* "Reati ambientali", ad opera della Legge 22 maggio 2015 n. 68;
- la modifica all'art. 25 *ter* "Reati societari" ad opera della Legge 27 maggio 2015, n. 69 e del D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha riformato il reato di corruzione tra privati ed ha introdotto l'art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" ed è infine intervenuto sull'art. 25-ter del d. lgs 231/2001;
- la modifica dell'art. 25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e l'introduzione dell'art. 25 *terdecies* "Razzismo e Xenofobia" ad opera della Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

La FONDAZIONE ha quindi ritenuto doveroso operare un aggiornamento del MODELLO.

Le attuali e future modifiche e le integrazioni del Modello, saranno tempestivamente comunicate ai DESTINATARI.

### **3.3.1.     Analisi svolte sui processi aziendali**

Con la finalità di cui sopra, la FONDAZIONE ha provveduto ad analizzare la commissione, anche potenziale, di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- Statuto;
- Regolamento;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- documentazione inerente la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili e ai preposti che, quotidianamente, operano all'interno della FONDAZIONE.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli di attività:

- Amministrazione;
- Grant Office e Fundraising;
- Direzione Scientifica;
- Risorse Umane;

e le seguenti funzioni:

- Presidente della FONDAZIONE;
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Scientifico;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Grant Office;
- Fund Raising Manager;
- Group Leader;
- Comitato Tecnico Scientifico;
- RSPP;
- Responsabile Sistemi Informativi;
- Responsabile Risorse Umane.

A seguito delle interviste, è stata preparata una tabella dettagliata di *risk e gap analysis* aggiornata al mese di maggio 2014.

Nel 2018, in occasione dell'aggiornamento del Modello, sono state effettuate interviste alle seguenti funzioni:

- Organismo di Vigilanza
- Direttore Scientifico;
- Presidente;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Trasparenza e Accesso Civico;
- Responsabile Grant Office e Responsabile HR;
- RSPP;

- Delegati SISTRI;
- Responsabile Gestione Rifiuti.

Ed è inoltre stata riesaminata la seguente documentazione:

- Statuto;
- Codice etico-comportamentale;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- documentazione relativa alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare: documento di valutazione dei rischi, scheda raccolta informazioni e analisi per la redazione della valutazione del rischio, scheda di analisi dei rischi, piano di azioni migliorative e correttive 2017;
- documentazione relativa gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
- procedure – in uso o in fase di redazione e/o approvazione.

### **3.4. RELAZIONE TRA LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato dalla FONDAZIONE si compone di tre distinte parti strumentali all'efficacia del MODELLO stesso:

1. CODICE ETICO - COMPORTAMENTALE è lo strumento di portata generale per la promozione della condotta etica aziendale, ribadendo e facendo rispettare ai DESTINATARI, l'insieme dei valori etici e dei principi morali cui la FONDAZIONE fa costante riferimento nell'esercizio delle proprie attività;
2. Sistema di Procedure e Attività di Controllo, di cui la cogente analisi è riportata in sintesi nelle Parti Speciali del MODELLO;
3. ORGANISMO DI VIGILANZA, la cui attività è fondamentale per la puntuale ed efficace applicazione del MODELLO.

## **4. CODICE ETICO - COMPORTAMENTALE**

### **4.1. PREMESSA**

Il CODICE ETICO – COMPORTAMENTALE (**di seguito anche "CODICE ETICO"**), adottato dalla Fondazione il 21.12.2016, costituisce parte integrante del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato ed implementato dalla FONDAZIONE Istituto Nazionale di Genetica Molecolare.

I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l'operato della FONDAZIONE nel costante rispetto di ogni singolo stakeholder, sia esso un soggetto pubblico o privato.

INGM la cui *mission* è la ricerca nell'ambito della medicina molecolare preventiva per le malattie croniche, pone al centro della propria visione la ricerca dei meccanismi che regolano l'espressione genica e la risposta immunitaria contro i tumori con l'obiettivo di elaborare nuovi approcci diagnostici più precisi ed efficaci e nuove strategie terapeutiche finalizzate a migliorare le condizioni di vita del paziente.

### **4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni contenute nel CODICE ETICO vengono applicate da tutti i soggetti che secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne contribuiscono alla *Mission* della FONDAZIONE.

In particolare:

- tutti i DESTINATARI, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni, nell'ambito delle proprie responsabilità, ai principi enunciati nel CODICE ETICO;
- i TERZI sono tenuti al rispetto dei principi definiti nel CODICE ETICO.

La FONDAZIONE si impegna a dotarsi degli strumenti più opportuni affinché il CODICE ETICO sia efficacemente diffuso e pienamente applicato da parte dei DESTINATARI.

È dovere di tutti i DESTINATARI conoscere il contenuto del CODICE ETICO, comprenderne il significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

Il CODICE ETICO assume una dimensione complementare ai codici di deontologia professionale adottati dagli Ordini Professionali a cui i DESTINATARI risultano eventualmente iscritti, nel rispetto del Regolamento adottato dalla FONDAZIONE e della vigente normativa applicabile.

### **4.3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO**

Eccellenza, impegno e meritocrazia costituiscono i valori condivisi dalla Fondazione nella sua interezza e sono alla base delle attività di ricerca scientifica, ma anche della formazione e della selezione dei ricercatori.

Con l'adozione del CODICE ETICO, la FONDAZIONE si impegna a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, nazionali e regionali in vigore in Italia e in ciascun Paese nel quale i DESTINATARI dovessero trovarsi ad operare. Nel rispetto del **principio di legalità** sopra enunciato la FONDAZIONE s'impegna a far sì che la propria attività sia volta al rispetto dei seguenti principi:

- **ONESTÀ:** nei rapporti con i DONORS, tra i DESTINATARI e verso i TERZI, l'adesione e la concreta applicazione di quanto dichiarato nel presente CODICE ETICO costituisce elemento essenziale della buona gestione aziendale.
- **TRASPARENZA:** la FONDAZIONE impronta i rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi *stakeholder* alla chiarezza delle intenzioni e all'assenza di volontà di occultamento, rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati riservati.
- **IMPARZIALITÀ:** la FONDAZIONE basa i propri rapporti verso l'esterno sulla totale assenza di discriminazioni in merito a genere, condizione sociale, etnia di appartenenza, religione, convinzioni ideologiche e politiche.
- **VERIFICABILITÀ:** tutte le attività della FONDAZIONE vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

- **PROFESSIONALITÀ E NETWORKING:** la FONDAZIONE crede fermamente nella centrale importanza delle persone che vi operano e con cui opera, valorizzandone le specifiche professionalità attraverso l'aggiornamento continuo e favorendo a tutti i livelli il costante confronto con la comunità scientifica.
- **VALORE SOCIALE DELLA RICERCA:** la FONDAZIONE opera nella consapevolezza dell'impatto sociale derivante dallo svolgimento delle sue attività di ricerca, perseguendo come fine ultimo il miglioramento delle condizioni e della qualità di vita.

## **4.4. PRINCIPI INERENTI LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE**

La FONDAZIONE attua una gestione amministrativa, contabile e finanziaria volta ad assicurare, oltre ad una sana, corretta e trasparente gestione, la continuità dell'Istituzione nell'interesse dei Fondatori, dei DESTINATARI, dei TERZI, dei DONORS e in generale di tutti i soggetti portatori di interessi nei confronti della FONDAZIONE.

Il sistema di contabilità garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettati dalle norme e dai regolamenti interni vigenti.

### **4.4.1. Rapporto con i DONORS**

Per la realizzazione delle proprie iniziative, la FONDAZIONE si avvale di finanziamenti e di contributi pubblici e privati.

In particolare, la FONDAZIONE riceve due tipi di finanziamenti:

- i. Istituzionali: da parte del Ministero della Salute e da parte della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi;
- ii. Competitivi (nazionali e internazionali): da parte di Agenzie e Charities nazionali e internazionali, ottenuti attraverso la partecipazione della Fondazione a bandi per l'assegnazione di contributi/sussidi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica.



La FONDAZIONE riceve contributi anche mediante la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF ed inoltre può essere destinataria di contributi da parte di privati cittadini mediante donazioni liberali.

La FONDAZIONE gestisce i rapporti con i DONORS con correttezza, nel rispetto dei Principi di Trasparenza e Verificabilità sopra esposti.

La FONDAZIONE utilizza per le finalità istituzionali i contributi ed i finanziamenti raccolti, nel rispetto dei menzionati principi, fornendo qualora richiesto, rendicontazioni dettagliate ed analitiche.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di chiedere, ottenere o promettere vantaggi di qualunque natura da parte o ad utilità dei DONORS, che possano costituire disparità di trattamento o creare posizioni di privilegio in capo alla FONDAZIONE nell'erogazione dei finanziamenti o di qualsivoglia atto di liberalità.

È fatto divieto ai DESTINATARI di ricevere direttamente denaro dai DONORS: la FONDAZIONE raccoglie i contributi privati attraverso canali preposti ed in occasione di eventi organizzati esplicitamente a tale scopo (iniziative di *found raising*), nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente CODICE ETICO.

E' fatto divieto di destinare somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati. Qualora i DONORS non indichino con precisione le modalità di impiego dei contributi, questi andranno destinati a sostegno delle attività istituzionali della FONDAZIONE.

Ogni comunicazione rivolta all'esterno della FONDAZIONE avviene nel rispetto dell'ordinamento e del presente CODICE ETICO.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, è stabilito che i rapporti della FONDAZIONE con i mass-media vengono tenuti solo dai DESTINATARI appositamente individuati dai vertici della FONDAZIONE.

#### **4.4.2. Rapporto con i DESTINATARI**

La FONDAZIONE uniforma i propri processi di selezione ed assunzione del personale e dei collaboratori al rispetto dei principi e valori enunciati nel CODICE ETICO ed alle norme di legge,

secondo procedure comparative pubbliche e trasparenti basate sul merito. Le risorse umane della FONDAZIONE vengono impegnate seguendo criteri di merito, efficacia ed efficienza, nel rispetto della Legge, delle specifiche obbligazioni contrattuali adottate e dei principi etici di riferimento.

I DESTINATARI svolgono le proprie mansioni conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto concluso con la FONDAZIONE ed uniformano il proprio operato alle disposizioni del presente CODICE ETICO.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel CODICE ETICO costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai DESTINATARI.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di dare e promettere denaro o altra utilità a favore di DONORS e di TERZI, finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, nell'interesse (anche solo presunto) della FONDAZIONE o del soggetto agente. In particolare, nel rapporto con i DONORS pubblici è fatto divieto di dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, o presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti.

I DESTINATARI che ricevano, da DONORS o da TERZI, doni o altre utilità sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale ne valuterà l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo il DONOR od il TERZO circa la politica della FONDAZIONE in materia.

Ciascun DESTINATARIO è tenuto al rispetto dei principi enunciati nel presente CODICE ETICO in ogni occasione in cui intrattenga rapporti con i mass-media o effettui tramite questi qualsivoglia dichiarazione comportante un qualsiasi riflesso sull'immagine della FONDAZIONE.

#### **4.4.3. Rapporto con i TERZI**

Nella selezione dei propri fornitori, la FONDAZIONE adotta criteri di selezione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente, nel rispetto del proprio regolamento e in attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii. (cd Codice degli Appalti), ove applicabile.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di svolgere pratiche di favore ad utilità di TERZI, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi.

I DESTINATARI preposti alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi di qualsiasi natura per conto della FONDAZIONE devono improntare i procedimenti negoziali alla luce dei criteri stabiliti dalla normativa sopra citata ed agli indirizzi di esecuzione posti a garanzia della scelta del contraente, uniformando il proprio agire ai principi di Trasparenza ed Imparzialità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della FONDAZIONE.

I DESTINATARI di cui al punto precedente, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse della FONDAZIONE, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

La violazione da parte del TERZO dei principi alla base del CODICE ETICO della FONDAZIONE potrà comportare la risoluzione, anche di diritto, del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto della FONDAZIONE di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

A tal fine la FONDAZIONE potrà inserire nei contratti con i TERZI idonee clausole di risoluzione.

## **5. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) nominato dalla FONDAZIONE, in linea con le Linee Guida delle principali Associazioni di categoria e con la normativa in materia, possiede le seguenti caratteristiche:

- a. autonomia e indipendenza. Sono requisiti fondamentali, presuppongono che i membri dell'OdV non svolgano mansioni operative né abbiano poteri decisionali o responsabilità gestionali concernenti le attività che costituiscono l'oggetto della loro funzione di controllo. Al fine di assicurare tali requisiti è garantita all'OdV l'indipendenza, prevedendo un'attività di reporting al vertice della FONDAZIONE;

- b. onorabilità. La carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta da chi:
- i) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente;
  - ii) è stato condannato con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione):
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria,
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942,
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica,
    - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
  - iii) si trovi in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti della FONDAZIONE;
- c. comprovata professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali competenze, che unitamente ai precedenti requisiti garantiscono l'obiettività di giudizio, sono rilevabili dal *curriculum* professionale di ciascun componente;
- d. continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul MODELLO con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine direttamente derivanti dai vertici della FONDAZIONE. A tale proposito l'OdV si configura come struttura riferibile alla FONDAZIONE, alla quale non sono assegnate deleghe operative né altre funzioni al di fuori di quanto riportato nel presente MODELLO;
- e. disponibilità di mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

In relazione all'ultimo punto e al fine di garantire il maggior grado di indipendenza possibile, nel contesto di formazione del budget aziendale l'Organo Amministrativo della FONDAZIONE

dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

## **5.2. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del DECRETO, l'ORGANISMO DI VIGILANZA è stato individuato e nominato formalmente dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, come organo collegiale composto da **3** membri aventi esperienza e competenze professionali, atte a dimostrare capacità tecnico/professionali in ambito aziendalistico, sanitario e della ricerca biomedica, necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci con riferimento ai settori di attività sottoposti a vigilanza, in coerenza con le professionalità richieste ad ognuno dei componenti.

Al fine di assicurare continuità operativa all'OdV, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE si impegna, qualora venisse a mancare il numero minimo di componenti richiesto, a nominare entro 15 giorni dalla data di accadimento di tale circostanza, altro/i membro/i.

L'OdV sopra indicato è ritenuto l'organo più idoneo a svolgere il tipo di attività richiesta, attesi i requisiti di cui al paragrafo 5.1 del presente documento.

## **5.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV della FONDAZIONE è preposto a:

1. vigilare sull'applicazione del MODELLO in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal DECRETO;
2. verificare l'efficacia del MODELLO e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di riferimento e delle violazioni al CODICE ETICO;
3. individuare e proporre ai vertici della FONDAZIONE aggiornamenti e modifiche al MODELLO in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni della FONDAZIONE, affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV della FONDAZIONE, i seguenti compiti:

- a) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura della FONDAZIONE. A tal fine ciascun DESTINATARIO è tenuto a segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la FONDAZIONE al rischio di non conformità con quanto prescritto dal MODELLO. Tutte le comunicazioni devono essere inviate all'OdV in forma scritta e non anonima;
- b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del MODELLO;
- c) controllare l'implementazione di quanto previsto dai Piani d'Azione relativi a ciascuna attività a rischio, elaborati sulla base dell'analisi dei rischi svolta nella FONDAZIONE, e verificarne l'efficacia;
- d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MODELLO, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 5.4.);
- e) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente MODELLO portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- f) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del MODELLO per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal DECRETO, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Al fine di rendere realizzabile l'attività dell'OdV, è necessario che:

- le attività poste in essere dall'ORGANISMO DI VIGILANZA non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della FONDAZIONE, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE è in ogni caso chiamato a svolgere attività di verifica sull'adeguatezza del suo intervento;
- l'ORGANISMO DI VIGILANZA, nel rispetto della normativa sulla privacy abbia libero accesso presso tutte le funzioni della FONDAZIONE - senza necessità di alcun

consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e dal presente MODELLO;

- l'ORGANISMO DI VIGILANZA possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità e limitatamente ai compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 - dell'ausilio di tutte le strutture della FONDAZIONE.

## **5.4. REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. In particolare, l'OdV provvede a fornire la seguente informativa:

- a. un rapporto operativo semestrale, presentato al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, nel quale sono specificati gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e lo stato di implementazione degli *action plan* conseguenti allo svolgimento dell'analisi dei rischi;
- b. un rapporto annuale sintetico sull'attuazione del MODELLO nella FONDAZIONE, da trasmettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche al Collegio dei Revisori dei Conti, contenente il piano delle attività previste per l'anno successivo.

L'OdV dovrà, in ogni caso, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE in merito a qualsiasi violazione del MODELLO ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei DESTINATARI o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV della FONDAZIONE potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del MODELLO od a situazioni specifiche.

## **5.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV E WHISTLEBLOWING**

### **5.5.1. Whistleblowing**

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis d.lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, è necessario che nel Modello si prevedano:

*a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*

*b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

*c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*

*d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, è stata elaborata la seguente **procedura**.

#### **I) OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

Ogni dipendente e collaboratore ha la facoltà di segnalare tempestivamente qualsiasi notizia, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, circa possibili violazioni a norme di legge, nonché circa comportamenti o condotte di natura illecita o contraria al Codice Etico o al Modello 231 della Fondazione.



Oltre alle condotte dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, a titolo semplificativo costituiscono fatti oggetto di possibile segnalazione:

- falsificazione o alterazione di documenti;
- falsificazione o manipolazione dei conti e omissione intenzionale di registrazioni, eventi o dati;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, file, archivi, attrezzature e strumenti aziendali;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale come contropartita per la funzione svolta o per l'omissione di un atto di ufficio;
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione di note spese (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- falsificazione delle presenze a lavoro;
- rivelazione di informazioni confidenziali e di proprietà della Fondazione a soggetti/enti esterni tra cui competitor;
- utilizzo o appropriazione delle risorse e dei beni aziendali per uso personale, senza autorizzazione.

## **II) MODALITA' DI SEGNALAZIONE**

Il segnalante/whistleblower può decidere discrezionalmente se inoltrare una segnalazione con la forma dell'anonimato o mediante la propria identità ad uno dei seguenti soggetti:

- Organismo di Vigilanza della Fondazione;
- Responsabile della Trasparenza della Fondazione.

E' dovere precipuo del destinatario della segnalazione adottare ogni misura volta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati del segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui le segnalazioni vengano rivolte al Direttore Scientifico, al Responsabile di Laboratorio o della Trasparenza e riguardino presunte violazioni del Modello o del Codice Etico, dovranno comunque essere inoltrate all'OdV.

Per agevolare segnalazioni e comunicazioni, è istituita una casella di posta elettronica dedicata, con il seguente indirizzo: [OrganismodiVigilanzaINGM@ingm.org](mailto:OrganismodiVigilanzaINGM@ingm.org) ed il cui accesso è riservato solamente all'OdV.

Inoltre, al fine di consentire le segnalazioni anonime, è allestita all'interno degli uffici della Fondazione una casella di posta all'interno della quale potranno essere inserite comunicazioni anche in busta chiusa.

L'accesso a tale casella è consentito solo all'OdV ed al Responsabile della Trasparenza.

### **III) SEGNALAZIONI VIETATE**

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere l'obiettivo di fornire un proprio contributo al controllo e alla prevenzione di fatti nocivi per la Fondazione e di comportamenti illeciti.

L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti.

È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Tutte le segnalazioni aventi le caratteristiche di cui sopra saranno distrutte, previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, potrà essere disposta l'audizione del segnalato a cui dovrà essere data facoltà di denunciare o meno tali reati. In tal caso, lo scritto anonimo o la segnalazione assumerà natura di corpo del reato.

Il provvedimento di distruzione dovrà essere oggetto di specifica menzione a verbale dell'OdV, con l'indicazione degli estremi identificativi della segnalazione o dello scritto anonimo.

#### **IV) CONTENUTO MINIMO DELLA SEGNALAZIONE**

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
- Segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo) che consentano di identificare il presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

#### **V) ISTRUTTORIA**

- Dopo una preliminare lettura da parte del soggetto che ha ricevuto la segnalazione, viene fissata una riunione di coordinamento tra Responsabile della Trasparenza e OdV;
- L'OdV gestisce l'istruttoria, anche avvalendosi dell'ausilio di consulenti esterni. L'istruttoria può prevedere l'audizione del segnalato e/o di altri soggetti interni alla Fondazione;
- Al termine dell'istruttoria viene elaborato un report che viene inviato al Presidente della Fondazione per la valutazione in merito alle eventuali sanzioni disciplinari da comminare o agli altri provvedimenti da assumere.

Le segnalazioni che dovessero risultare infondate e manifestamente diffamatorie o calunniose, saranno distrutte dopo l'eventuale audizione del segnalato, a cui dovrà essere data facoltà di denunciare o meno tali reati. In tal caso, lo scritto anonimo o la segnalazione assumerà natura di corpo del reato.

## **VI) TUTELA DEL SEGNALANTE**

La Fondazione si impegna a far sì che vengano garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge) e la tutela delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

## **VII) SANZIONI PER SEGNALAZIONI DOLOSAMENTE INFONDATE O VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE**

Chiunque:

- segnali, per dolo o colpa grave, un fatto/violazione che sa non essere stato commesso o che sa non essere stato commesso dal soggetto segnalato;
- avuta conoscenza di una segnalazione da parte di un dipendente o un collaboratore della Fondazione non ne tuteli la riservatezza, esponendolo a potenziali comportamenti ritorsivi,
- compia atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante,

potrà essere sanzionato, in ragione della gravità della condotta, con le sanzioni previste dal sistema disciplinare della Fondazione, quali:

- il richiamo verbale, ammonizione scritta o multa di importo non superiore alle tre ore di retribuzione;
- la sospensione per un periodo non superiore a tre giorni, in caso di particolare gravità o di recidiva.

### **5.5.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della FONDAZIONE le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al DECRETO;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal DECRETO;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni (ad es. Qualità, Sicurezza, Amministrazione e Finanza, Personale, ecc.) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO e dei principi espressi nel CODICE ETICO;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **5.5.3. Sistema di deleghe**

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema di deleghe adottato della FONDAZIONE ed ogni successiva modifica allo stesso.

## **5.6. NOMINA, COMPENSO E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'ORGANISMO DI VIGILANZA, in osservanza dell'art 6 del DECRETO, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.

La nomina si perfeziona con la formale accettazione dell'incarico espressa da ciascun componente dell'OdV.

Il trattamento economico dei componenti dell'OdV viene determinato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE contestualmente alla nomina.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE prevede lo stanziamento annuale di uno specifico fondo accantonamento da utilizzarsi per spese relative a consulenze e/o collaborazioni specialistiche, che assicurino il pieno ed approfondito svolgimento di tutte le verifiche ed i controlli ai quali è chiamato l'OdV anche attraverso l'ausilio di un adeguato staff e la possibilità di ricorrere al supporto di professionisti esterni e di *advisor* indipendenti.

Qualora venisse a mancare anche solo uno dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 5.1. del MODELLO, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE provvederà entro 15 giorni alla sostituzione del componente dell'OdV coinvolto.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

### **6.1. PRINCIPI GENERALI**

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del MODELLO stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del DECRETO prevede che i *modelli di organizzazione e gestione* debbano «[...] introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello [...]».

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MODELLO sono assunte dalla FONDAZIONE in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del MODELLO stesso possano determinare.

## 6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dal lavoratore in violazione del MODELLO e del sistema organizzativo in esso richiamato sono da considerarsi *illeciti disciplinari* ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Industria Chimica e Chimico-farmaceutica.

Con riferimento alle sanzioni nei riguardi dei lavoratori disciplinati dal citato CCNL, queste vengono irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

In particolare, in applicazione del Capitolo IX artt. 50, 51 e 52 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'Industria Chimica e Chimico-farmaceutica, si prevede che:

a. Incorre nei provvedimenti di:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa di importo non superiore alle tre ore di retribuzione

il lavoratore che violi le procedure interne richiamate dal presente MODELLO (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti delle *mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene* ai sensi dell'art. 51 comma 1, lettera l) del CCNL citato.

b. In caso di particolare gravità o di recidiva nelle mancanze di cui al punto precedente, la FONDAZIONE può ricorrere alla sospensione del lavoratore per un periodo non superiore ai tre giorni, ai sensi dell'art. 51 del CCNL applicato.

c. Nel rispetto della normativa vigente, è previsto il licenziamento ai sensi dell'art. 52, del CCNL sopra citato del lavoratore nei casi in cui le mancanze di cui sopra si concretizzano nelle gravi *infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro* o provochino

alla FONDAZIONE *grave nocumento morale o materiale* o costituiscano *azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro*.

Il sistema disciplinare e i relativi provvedimenti vengono costantemente monitorati dall'OdV e dalla Direzione della FONDAZIONE.

### **6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI E REVISORI**

In caso di violazione del MODELLO da parte di un Consigliere o di un Revisore dei Conti della FONDAZIONE, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tenuto conto che i Consiglieri sono nominati dai Fondatori e dai Partecipanti della FONDAZIONE, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione del Modello da parte di uno di essi, si procederà alla comunicazione al Fondatore o al Partecipante che ne ha espresso la nomina per deliberare i provvedimenti che riterrà opportuni. Parimenti, nel caso in cui si accertasse la violazione da parte di un Revisore dei Conti, verrà convocato il Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni.

La condanna ad uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 configura in ogni caso una giusta causa di revoca del mandato.

### **6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Direzione cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico di tali specifiche clausole contrattuali che potranno prevedere anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla FONDAZIONE dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.



## **7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE**

### **7.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Il MODELLO entra in vigore a decorrere dalla data di Delibera della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

A partire da tale momento devono essere rese disponibili:

- la Parte Generale e le Parti Speciali del MODELLO, sul sito internet della FONDAZIONE;
- una copia elettronica del MODELLO tramite invio di e-mail (con richiesta di conferma dell'avvenuta lettura) a tutti i DESTINATARI.

In tutti i nuovi contratti di assunzione è previsto l'inserimento di un'informativa relativa l'adozione del MODELLO.

### **7.2. FORMAZIONE DEI DESTINATARI**

Ai fini dell'attuazione del MODELLO, il Responsabile Risorse Umane gestisce la formazione dei DESTINATARI con il supporto dell'ORGANISMO DI VIGILANZA e della Direzione.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al DECRETO, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della tipologia di DESTINATARI cui si rivolge e del livello di rischio dell'area in cui questi operano.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono e verrà pianificata in apposito documento annuale approvato dalla Direzione.

#### **7.2.1. Soggetti con funzioni amministrative, di direzione, di rappresentanza, di gestione e controllo**

I soggetti apicali con funzioni amministrative e di rappresentanza della FONDAZIONE sono formati in maniera approfondita sugli aspetti normativi di riferimento e hanno partecipato attivamente alla stesura del presente MODELLO. Detti soggetti provvedono al proprio continuo

aggiornamento, tramite partecipazione a workshop sulla materia e/o monitoraggio dell'evoluzione normativa.

### **7.2.2. Dipendenti che operano in particolari aree di rischio**

La formazione dei dipendenti che operano in particolari aree di rischio avviene attraverso seminari, nei quali vengono trattati i seguenti argomenti:

- introduzione al DECRETO ed illustrazione del CODICE ETICO aziendale;
- illustrazione della Parte Generale del MODELLO;
- illustrazione delle Parti Speciali del MODELLO, con riferimento alle singole aree di attività ritenute a rischio.

L'ultimo punto è oggetto di periodici aggiornamenti appositamente pianificati.

### **7.2.3. Altro personale**

La formazione del personale non operante in aree di rischio dovrà avvenire attraverso lo svolgimento di un seminario, nel quale vengono trattati i seguenti argomenti:

- introduzione al DECRETO ed illustrazione del CODICE ETICO aziendale;
- illustrazione del MODELLO implementato ed attuato nella FONDAZIONE.

**NOTA.** Per i seminari di cui ai punti 7.2.2. e 7.2.3. è prevista la raccolta delle firme attestanti la presenza. La relativa documentazione viene archiviata a cura dell'Ufficio Risorse Umane e messa a disposizione dell'OdV.

## **7.3. INFORMATIVA AI TERZI**

Ogni comportamento posto in essere da TERZI in contrasto con i valori espressi nel CODICE ETICO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Gli uffici competenti, di concerto con l'Ufficio Legale, cureranno, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli

accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla FONDAZIONE dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

Inoltre, ai fini di un'adeguata attività di informativa, gli uffici competenti, in stretta cooperazione con l'ORGANISMO DI VIGILANZA, provvederanno a curare la diffusione del contenuto del MODELLO e del CODICE ETICO.



**MODELLO di Organizzazione, Gestione e Controllo**

ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n° 231

**PARTE SPECIALE**

## INDICE

<b><u>I. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE</u></b>	<b><u>56</u></b>
<b><u>A) REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u></b>	<b><u>58</u></b>
1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	59
1.1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	59
1.2. PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	60
1.3. GLI OBBLIGHI DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI DALLA P.A. IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	61
2. I REATI CONTRO LA P.A.: GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001	63
2.1. I REATI NON RICOMPRESI NEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01	65
3. AREE A RISCHIO REATO	66
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO	67
4.1. PRINCIPI GENERALI	68
4.2. PRESIDIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE EX D. LGS. N. 231/2001	69
4.3. PRINCIPI PROCEDURALI ULTERIORI	73
4.4. I CONTRATTI CON I TERZI	75
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	75
<b><u>B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u></b>	<b><u>76</u></b>
1. L'ARTICOLO 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001	76
2. DEFINIZIONI	77
3. AREE A RISCHIO REATO	77
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO	77
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	79
<b><u>C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u></b>	<b><u>80</u></b>
1. L'ARTICOLO 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001	80
2. AREE A RISCHIO REATO	81
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	81
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	82
<b><u>D) REATI SOCIETARI</u></b>	<b><u>83</u></b>
1. L'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. N. 231/2001	83
2. AREE A RISCHIO REATO	84
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	84
3.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI RELATIVI AL BILANCIO E ALLE SCRITTURE CONTABILI	85
3.2. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE	86
3.3. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA NOTA SPESE	86

<b>4. IN PARTICOLARE: IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI</b>	<b>86</b>
<b>5. CONTRATTI CON I COLLABORATORI ESTERNI</b>	<b>88</b>
<b>6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>88</b>

**E) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO** **90**

<b>1. L'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>90</b>
<b>2. AREE A RISCHIO REATO</b>	<b>90</b>
<b>2.1. L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELLA FONDAZIONE</b>	<b>91</b>
<b>3. REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>	<b>95</b>
<b>3.1. PRINCIPI GENERALI</b>	<b>95</b>
<b>3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b>	<b>96</b>
<b>4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>101</b>

**F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** **103**

<b>1. L'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>103</b>
<b>2. AREE A RISCHIO DI REATO</b>	<b>103</b>
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>103</b>
<b>3.1. PRINCIPI GENERALI</b>	<b>103</b>
<b>3.2. PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE</b>	<b>104</b>
<b>3.3. RAPPORTI CON I FORNITORI</b>	<b>106</b>
<b>4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>106</b>

**G) REATI AMBIENTALI** **106**

<b>1. L'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>106</b>
<b>2. AREE A RISCHIO REATO</b>	<b>108</b>
<b>3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>108</b>
<b>3.1. PRINCIPI GENERALI</b>	<b>108</b>
<b>3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b>	<b>109</b>
<b>3.3. I CONTRATTI CON GLI APPALTATORI E FORNITORI</b>	<b>110</b>
<b>4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>111</b>

**H) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** **111**

<b>1. L'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>111</b>
<b>2. AREE A RISCHIO DI REATO</b>	<b>112</b>
<b>3. REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>	<b>112</b>
<b>4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>113</b>

**I) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE** **115**

<b>1. L'ART. 25 BIS E 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001</b>	<b>115</b>
<b>2. AREE A RISCHIO REATO</b>	<b>116</b>

<b>3. PRINCIPI GENERALI</b>	<b>116</b>
<b>4. PRINCIPI PROCEDURALI E PRESIDI DI CONTROLLO</b>	<b>116</b>
<b>5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>117</b>
<b><u>II. ADEMPIMENTI TRASPARENZA</u></b>	<b><u>118</u></b>
<b><u>APPENDICE NORMATIVA</u></b>	<b><u>129</u></b>

## I. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI operino, nello svolgimento delle proprie attività e consapevoli delle responsabilità che esse comportano, seguendo regole di condotta conformi al Modello ed al Codice Etico della Fondazione, al fine di contenere ed evitare la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'analisi delle attività svolte dalla Fondazione e delle relative strutture organizzative è stata svolta allo scopo di individuare le aree di attività più sensibili, ossia quegli ambiti nei quali potrebbero essere commessi, anche solo astrattamente, i Reati Presupposto.

In particolare, alla luce delle attività realizzate dalla Fondazione, sono state prese in considerazione le seguenti categorie di reati presupposto:

- A) Reati in danno della Pubblica Amministrazione** previsti dagli artt. 24 e 25 del DECRETO.
- B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis* inserito nel DECRETO dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dai D.lgs. 7 e 8 del 206).
- C) Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* inserito nel DECRETO dall'art. 2, Legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla L. 69/2015).
- D) Reati societari** (art. 25-*ter*, inserito nel DECRETO dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e modificato dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017).
- E) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* inserito nel DECRETO dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123).
- F) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-*octies* inserito nel DECRETO dall'art. 63 comma 3 DPCM 16 novembre 2007 e modificato dalla L. 186/2014).
- G) Reati ambientali** (art. 25-*undecies* inserito nel DECRETO dall'art. 2 del D. Lgs. 07 luglio 2011, n.121, modificato dalla L. 68/2015).



**H) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. 161/2017).

**I) Reati contro l'industria e il commercio e contro la proprietà intellettuale** (art. 25 *bis* e - *bis* 1 inseriti nel DECRETO dall'art. 15 comma 7 della Legge 23 luglio 2009 n. 99).

A seguito delle analisi svolte risulta invece che non siano né astrattamente né concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, i seguenti reati:

- i reati di falsità in moneta, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento - ad eccezione del delitto di cui all'art. 473 c.p. (art. 25-*bis*, inserito nel Decreto dall'art. 6 del D. Lgs. 25 settembre 2001 n. 350, poi convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 15 co. 7 lettera a) della Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i reati di *market abuse* (art. 25-*sexies*, inserito nel DECRETO dall'art. 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62);
- i reati cd. transnazionali (per i quali introduce la responsabilità amministrativa dell'ENTE, ai sensi del DECRETO, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146);
- ad eccezione del delitto di cui all'art. 517 ter c.p. (art. 25-*bis*.1 inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera b), Legge 23 luglio 2009, n. 99) i delitti contro l'industria e il commercio
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera c), Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i reati in danno all'amministrazione della Giustizia (art. 25-*decies* inserito nel DECRETO dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116);
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del D.lgs. 231/2001, inserito nel DECRETO dall'art. 5 della Legge 20 novembre 2017 n. 167);

Pertanto, non è stato ritenuto necessario analizzare il rischio di commissione dei predetti reati né predisporre una sezione specifica all'interno del Modello.

In considerazione di quanto sopra, la Parte Speciale del Modello è stata suddivisa in capitoli, ciascuno relativo ad una delle categorie di reati sopra citate.

All'interno di ogni capitolo sono stati inseriti:

- i risultati delle analisi svolte e l'individuazione delle aree sensibili o a rischio di commissione della singola categoria di reati;
- i principi generali ed i principi procedurali specifici ai quali i Destinatari del modello ed i Terzi devono adeguarsi;
- le eventuali Regole di Condotta / procedure di comportamento previste all'interno della Fondazione per prevenire ed evitare la commissione di quella categoria di reati.

La Parte Speciale del Presente Modello ha infatti la funzione di:

- descrivere i principi procedurali (generali e specifici) che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di verifica e controllo di sua competenza.

## **A) REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Gli enti possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione quando partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Nel caso della FONDAZIONE tali contatti/rapporti sono numerosi e frequenti, dovendo la stessa, per lo svolgimento della propria attività gestionale e di ricerca, effettuare le attività appena specificate sopra (cfr. par. 3 Aree a rischio reato).

# **1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

## **1.1. Pubblica Amministrazione**

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Esponenti di partiti politici ed associazioni loro collegate eletti in ente pubblico;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- ENEL;
- Vigili del Fuoco;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);

- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei PUBBLICI UFFICIALI e degli INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

## 1.2. Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato PUBBLICO UFFICIALE "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di PUBBLICA FUNZIONE AMMINISTRATIVA (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da NORME DI DIRITTO PUBBLICO, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la

prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito l'art. 358 c.p., definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un ente pubblico.

E' pertanto sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. L'art. 358 c.p., comma 2, esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 c.p., ma caratterizzato dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi).

Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica che vincola l'attività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale<sup>2</sup>.

Ne deriva che il rapporto di lavoro di un soggetto con un ente pubblico o un ente privato non costituisce di per sé un criterio determinante per l'attribuzione a quel soggetto, della qualifica di "Incaricato di Pubblico Servizio" di cui all'art. 358 c.p.

Ciò che rileva infatti, è l'attività in concreto svolta da quel determinato soggetto.

Pertanto, anche un privato cittadino o il dipendente di un ente privato può essere qualificato come Incaricato di Pubblico Servizio se svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

In virtù dell'attività svolta dalla Fondazione, nonché della sua natura giuridica di ente di diritto privato partecipato dalla P.A. e sottoposto a vigilanza da parte del Ministero della Salute, i Dipendenti e i Collaboratori della stessa sono da considerarsi a tutti gli effetti "incaricati di pubblico servizio", pertanto va tenuto presente che possono essere sia soggetti attivi sia soggetti passivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione che verranno analizzati di seguito.

### **1.3. Gli obblighi degli enti di diritto privato partecipati dalla p.a. in materia anticorruzione e trasparenza**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in occasione dell'emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 (Delibera 831 del 3 agosto 2016) ha aggiornato le definizioni e la descrizione dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi specifici per la prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012.

---

<sup>2</sup> Tra tante: Cassazione penale, sez. 6, n. 4126 del 12/11/2015; Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012.

In virtù di tale modifica, la Fondazione INGM non si colloca più tra gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" bensì tra gli "**enti di diritto privato partecipati dalla Pubblica Amministrazione**", di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.<sup>3</sup>

Intervenendo nuovamente, con la Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 di approvazione delle "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (Linee Guida ANAC pubblicate il 20.11.17), l'ANAC ha precisato che **tali enti non sono tenuti ad adottare le misure anticorruzione specifiche (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Misure Integrative) previste dalla legge 190/2012 né a nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione.**

Con le Linee Guida del novembre 2017, l'ANAC ha altresì precisato che, con riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, agli enti di diritto privato partecipati dalla Pubblica Amministrazione "si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni *limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea*".

---

<sup>3</sup> Si riporta, per completezza, il testo dell'art. 2 bis del D.lgs. 33/2013:

"Ambito soggettivo di applicazione.

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; ((b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.)) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici."

Pertanto, la Fondazione INGM, adeguandosi a quanto stabilito dall'ANAC, ha stabilito di:

- revocare la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in conseguenza del venir meno degli obblighi di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e la Relazione annuale;
- aggiornare la Parte Speciale del Modello, eliminando i riferimenti al PTPC ma mantenendo, in ottica preventiva nonché di continuità, presidi e misure di controllo finalizzate alla prevenzione della corruzione, anche con riferimento ad alcuni reati contro la P.A. che, seppure non rientrino nel catalogo dei reati presupposto, potrebbero essere astrattamente commessi dai Destinatari del Modello;
- dedicare una sezione specifica del Modello (**SEZIONE TRASPARENZA**) agli adempimenti ed alle misure adottate dalla Fondazione INGM in materia di trasparenza e accesso civico.

## **2. I reati contro la P.A.: Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001**

Nella categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione sono ricompresi tutti quei fatti che impediscono, ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato nonché dell'attività amministrativa degli enti pubblici.

Il bene giuridico tutelato è quindi, in questi casi, il **regolare funzionamento ed il prestigio degli enti pubblici nonché dei soggetti che li rappresentano.**

All'interno di questa categoria di reati, il Legislatore ha poi distinto due sottocategorie: i) i delitti commessi dai pubblici ufficiali, in cui l'offesa all'interesse pubblico viene realizzata all'interno della stessa P.A. e ii) i delitti commessi dai privati, in cui l'offesa viene commessa da parte di un soggetto esterno alla P.A. nei confronti della stessa P.A.

Il D.Lgs. 231/01 non contiene, nell'elenco dei reati presupposto, tutta la categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione del Codice Penale.

Si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/01, i quali costituiscono gli unici reati che, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, possono fondare la responsabilità amministrativa della stessa:

### ▪ **Art. 24 Decreto Legislativo n. 231/2001:**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) che incrimina la mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato, di altro

Ente pubblico o da parte dell'Unione Europea, allo scopo e alle finalità per cui erano stati erogati;

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) che incrimina chi consegue indebitamente finanziamenti o contributi pubblici mediante l'utilizzo di documenti falsi il rilascio di attestazioni false o mediante l'omissione di informazioni dovute;
  - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) che punisce chiunque pone in essere artifici o raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'UE;
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) che consiste nel porre in essere artifici e raggiri per conseguire erogazioni da parte dello Stato / altri Enti pubblici;
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.) che incrimina l'ipotesi di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **Art. 25 Decreto Legislativo n. 231/2001:**
- Concussione (art. 317 c.p.) ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale riceve (o accetti la promessa di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità, in cambio dell'esercizio delle sue funzioni o poteri;
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceve (o accetti la promessa di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, tale norma incrimina l'ipotesi di chi riceve (o accetti la promessa di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;



- Concussione per induzione, ovvero induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), ossia le ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p. commesse nei confronti di un incaricato di pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, tale norma incrimina l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri.

Si rimanda all'appendice normativa allegata al modello per le precisazioni relative al trattamento sanzionatorio.

## **2.1. I reati non ricompresi negli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/01**

Come anticipato nel paragrafo 1.3., in occasione dell'aggiornamento 2018 del Modello, la Fondazione ha recepito le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC del novembre 2017 ed è pertanto consapevole di non dover più adottare misure ulteriori ed integrative rispetto a quelle già inserite all'interno del Modello per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

Tuttavia, in ottica preventiva nonché di continuità rispetto all'attività sinora svolta, si delineano ulteriori reati contro la P.A. che, seppure non rientrino nel catalogo dei reati presupposto, potrebbero essere astrattamente commessi dai Destinatari del Modello.

Anche per tali ipotesi di reato, valgono i presidi e le misure preventive e di controllo di cui alla presente sezione.

Si elencano, i seguenti delitti contro la Pubblica Amministrazione, che potrebbero essere astrattamente e potenzialmente commessi dai destinatari del Modello, senza pretese di esaustività:

- Peculato (art. 314 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) che incrimina, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
- Traffico di influenza illecite (art. 346 bis c.p.) che incrimina colui che, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), entrambe norme che puniscono chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba: nel primo caso (art 353 c.p.) la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni o ne allontana gli offerenti; nel secondo caso il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente
- Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.) che punisce chiunque, per denaro/utilità dato/a o promesso/a a lui o ad altri si astiene dal concorrere in bandi di gara (licitazioni o incanti).

### 3. Aree a rischio reato

I comportamenti che integrano i reati contro la Pubblica Amministrazione descritti nei paragrafi precedenti possono essere commessi sia da DESTINATARI del MODELLO che da TERZI.

Le potenziali aree a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei reati di cui al DECRETO sono quelle relative alle attività di:

- Gestione del patrimonio della FONDAZIONE;
- Rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti anche istituzionali con funzionari e/o membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Ottenimento di finanziamenti;
- Gestione del budget ottenuto grazie al finanziamento vinto;
- Gestione delle gare e dei bandi pubblici;
- Scelta di fornitori;
- Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni);
- Spese di rappresentanza;
- Accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.

Attraverso un'attività di *control and risk assessment*, la FONDAZIONE ha inoltre individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito indicate, nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- gestione di donazioni e omaggi;
- tutela della privacy;
- gestione dei rapporti istituzionali in occasione della partecipazione a convegni e congressi.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

#### **4. Regole di comportamento**

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE adottato dalla FONDAZIONE, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che integrano ulteriori ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione, anche non ricomprese negli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

#### 4.1. Principi generali

1. È vietata qualsiasi forma di regali (indipendentemente dal valore degli stessi) a funzionari della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a loro familiari o a persone da questi indicate, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per sé, per altri e/o per la FONDAZIONE.
2. È fatto divieto di accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore dei soggetti sopra indicati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.
3. I regali eventualmente ricevuti devono essere documentati in modo adeguato e devono essere segnalati tempestivamente all'OdV per consentire le opportune verifiche.
4. È fatto divieto di effettuare o promettere, in favore di TERZI, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito.
5. Ogni documento richiesto dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o da organismi comunitari, per qualsiasi finalità, deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentabile e verificata dai Responsabili di Area coinvolti prima della consegna/invio del documento stesso.
6. Per i progetti finanziati da fondi pubblici locali, nazionali e/o comunitari è fatto divieto di destinare le somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. Tutti i DESTINATARI coinvolti devono svolgere le proprie attività coerentemente con quanto previsto dal progetto e dal sistema di rendicontazione applicato, consentendo la tracciabilità delle attività svolte e dei costi sostenuti.

7. I rapporti formali della FONDAZIONE con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE devono essere gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate in tal senso dal Presidente o dal Direttore Scientifico della FONDAZIONE. Chiunque si trovi a partecipare in nome della FONDAZIONE a incontri con rappresentanti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE dovrà aggiornare la Direzione della FONDAZIONE circa lo svolgimento e gli esiti di detti incontri.
8. Devono essere rispettati, da parte di tutti i dirigenti, i principi di Trasparenza e Pubblicità delle decisioni adottate che abbiano diretto impatto sulle attività svolte nei confronti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

## **4.2. Presidi di controllo e procedure specifiche ex D. Lgs. n. 231/2001**

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione e con riferimento alle aree a rischio individuate, si prescrive ai Destinatari del Modello il rispetto delle seguenti procedure in uso presso la Fondazione.

### **4.2.1. Finanziamenti e gestione del relativo budget**

La FONDAZIONE segue delle procedure stabilite dagli Enti finanziatori per l'ottenimento e la gestione dei contributi ricevuti.

La Fondazione INGM, riceve infatti due tipologie di finanziamenti:

- I) finanziamenti "competitivi": vengono erogati da Charities private, Agenzie nazionali e internazionali, Fondazioni e Organismi nazionali e internazionali
- II) finanziamenti "istituzionali": erogati dal socio fondatore Ministero della Salute, e dal socio partecipante Fondazione "Romeo ed Enrica Invernizzi".

La prevenzione della commissione dei reati individuati dal DECRETO si realizza già attraverso la procedura seguita dagli enti finanziatori (sia pubblici che privati) per la selezione del progetto vincitore del bando di gara e per il controllo effettuato sulla corretta gestione del finanziamento concesso.

La procedura può sintetizzarsi come di seguito:

1. gli enti erogatori indicano periodicamente bandi di gara per i finanziamenti di progetti di ricerca in ambito scientifico: la funzione Grant Office si occupa

di monitorare costantemente la pubblicazione di nuovi bandi e selezionare quelli potenzialmente interessanti per la Fondazione e proporli, a seconda della materia, ai gruppi di ricerca; il Direttore Scientifico sovrintende a questa attività di "scouting"

2. vengono quindi condivise con i ricercatori le informazioni relative ai bandi ed i singoli ricercatori, a seconda della specializzazione, possono iscriversi anche singolarmente con un progetto di ricerca, sostenuti dalla FONDAZIONE;
3. tutti i progetti che partecipano al bando vengono sottoposti ad una *peer review*: una commissione formata da soggetti anonimi valuta la qualità del progetto, assegnando allo stesso un punteggio per ogni indice/fattore da considerare;
4. sulla base della valutazione data, l'ente erogatore sceglie il progetto vincitore;
5. l'erogazione del finanziamento viene normalmente diluita nel corso del tempo necessario per l'attuazione del progetto;
6. periodicamente vengono richieste delle relazioni sull'andamento del progetto e sulle spese sostenute ed a seconda dell'ente finanziatore vengono svolte verifiche diverse relative ai risultati ottenuti nel corso della ricerca;
7. l'ente finanziatore controlla periodicamente, attraverso audit, spesso demandati a società di revisione, la gestione e la rendicontazione del contributo concesso al ricercatore per la realizzazione del progetto;
8. al termine, viene redatta una relazione finale sui risultati scientifici ottenuti, e un rendiconto amministrativo sulle spese sostenute.

Si precisa che attraverso il gestionale attualmente in uso presso la Fondazione INGM, è possibile effettuare una rendicontazione puntuale di tutte le spese sostenute. Le fatture inerenti i costi di ogni progetto vengono tracciate a sistema e sulle stesse viene apposto un timbro identificativo del progetto stesso.

#### **4.2.2. Gestione del patrimonio, degli appalti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Con riferimento alla **gestione del patrimonio** della FONDAZIONE, i fondi sono versati su uno o più conti correnti intestati alla stessa in istituti di credito o finanziari, scelti mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Per la selezione degli istituti di

credito/finanziari, il CdA può avvalersi di una procedura comparativa informale per gestire la liquidità di cassa, delegando la valutazione delle condizioni economiche proposte, ad una commissione interna nominata dallo stesso Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, tutte le decisioni relative alla gestione del patrimonio vengono ratificate collegialmente dal CdA.

La gestione operativa degli investimenti è svolta dal Direttore Scientifico con il supporto del Responsabile Amministrativo. Sui conti correnti dell'Istituto hanno potere di operare il Presidente e il Direttore Scientifico della FONDAZIONE fino ad un limite massimo di € 250.000,00. Quando l'importo dell'investimento supera la soglia di € 250.000,00, la competenza della decisione spetta al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla **gestione delle gare e dei bandi pubblici**, la FONDAZIONE, agendo in qualità di *ente di diritto privato partecipato dalla Pubblica Amministrazione*, è soggetta al Codice degli Appalti Pubblici e alle norme comunitarie, in quanto applicabili.

Con riferimento ai **rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione**, il potere di rappresentanza è in capo al Presidente della Fondazione.

Il potere gestionale della Fondazione è formalmente delegato al Direttore Scientifico nell'ambito degli indirizzi predisposti dal CdA e delle previsioni dello Statuto.

Il Direttore Scientifico può in ogni caso compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente riservati al CdA.

### **4.2.3. Selezione dei fornitori e Gestione degli acquisti**

L'Ufficio Acquisti della Fondazione si occupa di processare gli ordini di acquisto che vengono richiesti dai ricercatori e di mantenere i rapporti con i fornitori.

La Fondazione verifica, il possesso da parte dei fornitori dei requisiti soggettivi di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, e seleziona fornitori, partner commerciali e controparti contrattuali, preferibilmente tra i soggetti che abbiano dichiarato di aver adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'eventuale valutazione tecnica ed economica, quando richiesta, può essere demandata anche a un responsabile del procedimento.

E' in corso di revisione il ***Regolamento per l'affidamento di contratti di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici***, che disciplina le procedure da seguire per l'acquisto di servizi e beni di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici da parte della Fondazione INGM.

L'attività di revisione in essere, che si concluderà entro l'anno corrente, si propone di conformare l'operato della Fondazione alle novità introdotte dal nuovo Codice Degli Appalti Pubblici (D.lgs. 50/2016, ulteriormente modificato con D.lgs. n. 56/2017) e alle

Linee Guida ANAC, in un quadro normativo caratterizzato da continue modifiche e non ancora pienamente compiuto.

#### **4.2.4. Spese per missioni e trasferte**

A tutti coloro che operano per conto della Fondazione, indipendentemente dal rapporto contrattuale che li lega alla stessa, si applica il **Regolamento Interno per le missioni di servizio o Regolamento Missioni, attualmente in corso di revisione**, che regola i viaggi e le trasferte di lavoro, compresa la partecipazione a congressi in ambito scientifico. Una volta approvato, il regolamento diventerà parte integrante del Modello.

#### **4.2.5. Gestione cassa e carta di credito della Fondazione**

Per quanto riguarda la gestione della cassa e della carta di credito aziendale, è in corso di adozione un apposito regolamento denominato **Regolamento del Servizio di Cassa Economale**.

#### **4.2.6. Assunzione del personale ed erogazione delle borse di studio**

##### **ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

Con riferimento all'assunzione del personale, la Fondazione si è dotata di apposita procedura che è in corso di revisione.

Non appena approvata, la procedura diventerà parte integrante del presente modello.

##### **BORSE DI STUDIO**

Al fine di raggiungere lo scopo statutario di costituire un centro di eccellenza e alta specializzazione nella ricerca scientifica nell'ambito della genetica molecolare e le finalità richiamate anche nella Parte Generale del Modello, la Fondazione INGM istituisce ed eroga borse di studio e di addestramento alla ricerca, per il completamento della formazione e la realizzazione di ricerche in ambito biomedico.

Le borse di studio sono finanziate con fondi propri della Fondazione INGM ovvero con fondi derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, nazionali, internazionali e sovranazionali ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

Tali fondi vengono iscritti nel bilancio della Fondazione.



Possono essere erogate borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi di selezione.

La Fondazione ha approvato il **Regolamento per l'assegnazione e l'erogazione di borse di studio e di addestramento alla ricerca**, al quale si rinvia per maggiori dettagli operativi.

### 4.3. Principi procedurali ulteriori

Fermo restando quanto espressamente previsto dal Codice Etico, dalle Procedure e dai Regolamenti adottati dalla FONDAZIONE, si ritiene necessario che tutti gli operatori della Fondazione a qualsiasi titolo coinvolti assicurino il rispetto dei seguenti principi procedurali per prevenire e contrastare il verificarsi dei reati previsti nel paragrafo 2 e nel paragrafo 2.1. della presente Parte Speciale.

- I.** Con riferimento alla partecipazione e indizione di gare/bandi indetti da enti pubblici:
- a. comunicare tempestivamente l'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
  - b. astenersi dal promettere o corrispondere denaro, doni o altre utilità di qualsiasi tipo al fine di:
    - impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero per allontanare gli offerenti;
    - turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
    - turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di finanziamento o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del beneficiario;
    - astenersi dalla presentazione di dichiarazioni false allo scopo di alterare l'esito della selezione o di sottrarsi ai controlli dell'ente finanziatore, sulla rendicontazione e sull'uso appropriato dei finanziamenti);
    - sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far dare o promettere, a sé o alla Fondazione, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero

per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

- appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui abbia la disponibilità in ragione del suo servizio.
- rispettare, in generale, i principi di correttezza nell'esecuzione dei medesimi contratti e adempimenti.

**II.** Con riferimento particolare alla gestione delle ipotesi di conflitto di interessi:

- a. il Dipendente/Collaboratore si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- b. il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- c. il Dipendente/Collaboratore si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- d. la segnalazione del conflitto deve essere fatta in forma scritta al Dirigente/Responsabile di riferimento, il quale esamina le circostanze e valuta se effettivamente si configura una situazione di conflitto;
- e. il Dirigente/Responsabile di riferimento deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente;
- f. nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso verrà affidato dal Dirigente/Responsabile di riferimento ad un altro dipendente ovvero,

in carenza di dipendenti professionalmente idonei, dovrà essere svolto dal Dirigente/Responsabile di riferimento stesso;

Ogni violazione delle disposizioni previste dai paragrafi precedenti dà luogo a sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari, e determina l'applicazione delle sanzioni già richiamate nella Parte Generale del presente MODELLO.

#### **4.4. I contratti con i terzi**

I contratti con i collaboratori esterni, inclusi fornitori ed appaltatori, contengono una clausola nella quale si impegnano a rispettare i principi comportamentali dettati dal MODELLO e dal CODICE ETICO adottati dalla FONDAZIONE. Devono essere, altresì, previste apposite sanzioni volte a disciplinare le conseguenze di eventuali violazioni da parte degli stessi.

Ciascun ordine di fornitura contiene la clausola di rispetto del Modello 231 e del Codice Etico-Comportamentale della Fondazione e viene restituita firmata.

Laddove il fornitore non la restituisca firmata ma dia comunque seguito alla richiesta di fornitura, si intende tacitamente accettata anche la clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico-Comportamentale della Fondazione.

### **5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del DECRETO, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai dirigenti e/o responsabili della FONDAZIONE;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da TERZI, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;

- d. esaminare eventuali segnalazioni concernenti violazioni del MODELLO in base alla procedura di whistleblowing di cui alla parte generale del Modello;
- e. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti per l'adozione di sanzioni disciplinari;
- f. curare l'aggiornamento del MODELLO, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

All'OdV andranno comunicate le seguenti informazioni attraverso un report annuale:

- elenco dei bandi di gara indetti;
- elenco dei finanziamenti ottenuti;
- elenco dei contratti stipulati;
- ogni altra informazione richiesta dall'OdV sulla base della procedura dei flussi informativi che l'OdV adotta.

## **B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

### **1. L'articolo 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001**

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce, nell'ambito di applicazione del Decreto, le seguenti fattispecie di reato, ritenute astrattamente applicabili alla struttura della Società:

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'APPENDICE normativa allegata al Modello.

## **2. Definizioni**

Ai fini della parte speciale B), con i termini:

- **DATI** si intendono le informazioni inerenti alla FONDAZIONE, riservate e non riservate, e i dati personali tutelati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **RISORSE INFORMATICHE** si intendono i computer fissi, portatili e gli altri *device* che possono custodire informazioni aziendali, credenziali di accesso, documenti informatici (per esempio *smartphone*, memorie USB, *hard disk* esterni, dvd).

## **3. Aree a rischio reato**

A seguito delle analisi svolte non risultano particolari criticità in merito al rischio della realizzazione di uno dei reati di cui sopra.

## **4. Regole di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della FONDAZIONE, i DESTINATARI devono conoscere, oltre alle regole indicate nel presente MODELLO:

- i principi del CODICE ETICO di cui si è dotata la FONDAZIONE;

- le regole per garantire la sicurezza dei sistemi informatici e dei dati ivi contenuti;
- le regole sull'utilizzo lecito e corretto delle risorse informatiche aziendali, consegnate in sede di assunzione o successivamente.

Ai TERZI e ai DONORS sarà resa nota l'adozione del MODELLO e del CODICE ETICO, anche tramite l'inserimento di apposite "clausole contrattuali 231" in calce ai contratti di riferimento ogni qualvolta la posizione contrattuale lo consenta.

I DESTINATARI si conformano ai principi di comportamento generali e specifici enunciati nella presente parte speciale, adempiendo alle misure per garantire la sicurezza della infrastruttura informatica della Fondazione e per fare in modo che quest'ultima non diventi uno strumento per la commissione di reati.

In termini di sicurezza, le misure logiche e fisiche implementate, unitamente al rispetto dei principi qui esposti, permettono la tutela dei seguenti aspetti:

- **DISPONIBILITA'**, ossia garantire l'accesso alle informazioni e ai servizi di rete da parte del personale incaricato in relazione alle esigenze lavorative;
- **RISERVATEZZA**, ossia garantire la prevenzione di accessi abusivi o non autorizzati alle informazioni, ai servizi e ai sistemi;
- **INTEGRITA'**, ossia garantire che le informazioni non siano state alterate da incidenti o abusi.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei DESTINATARI –in via diretta- e dei TERZI –tramite apposite clausole contrattuali- di porre in essere, collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate nella tabella di cui sopra.

In particolare, i DESTINATARI osservano i seguenti principi generali di comportamento:

- a) I dati e le risorse informatiche sono utilizzati esclusivamente per motivi di lavoro;
- b) I dati e le risorse informatiche sono utilizzati esclusivamente dagli assegnatari o da altri colleghi, purché vengano rispettate le regole di autenticazione all'accesso e il profilo di accesso permetta la condivisione dei dati;
- c) Le risorse informatiche sono mantenute sempre sotto il proprio controllo, evitando –in particolare- di lasciarle incustodite in auto o in altri luoghi in cui possono essere esposte a furti;
- d) L'eventuale smarrimento o furto delle risorse informatiche assegnate è tempestivamente segnalato al proprio responsabile e al Responsabile dei Sistemi

Informatici, al fine di procedere al blocco delle credenziali e alla denuncia alle autorità competenti;

- e) Per nessuna ragione si ricerca, ottiene, detiene, conserva o utilizza documenti o dati informatici riservati relativi a sistemi informatici di TERZI, salvo che la FONDAZIONE abbia ricevuto una formale autorizzazione scritta;
- f) I DESTINATARI del MODELLO non trasferiscono all'esterno della FONDAZIONE –e neppure su proprie caselle e-mail o *device* privati- dati, documenti, file di proprietà della FONDAZIONE stessa;
- g) La propria password di accesso viene scelta e sostituita nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 193/03;
- h) Le credenziali di autenticazione assegnate personalmente a un DESTINATARIO per l'accesso a un sistema informatico di TERZI sono utilizzate esclusivamente dall'assegnatario e non condivise con altri, seppure colleghi d'ufficio, salvo autorizzazione specifica e per iscritto rilasciata dal terzo assegnante;
- i) Le credenziali di autenticazione e le firme digitali sono utilizzate esclusivamente dagli assegnatari, nel rigoroso rispetto delle norme e delle regole di assegnazione;

Sono previsti il controllo e la vigilanza da parte dell'OdV della FONDAZIONE.

## **5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del DECRETO. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

### **1. L'articolo 24-ter del D. Lgs. N. 231/2001**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter relativo ai "Delitti di Criminalità Organizzata".

L'art. 24-ter del D.lgs. 231/01 prevede i seguenti reati-presupposto:

- Associazione per delinquere (art 416, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti in materia di armi (art. 407 co. 2 lett. a) num. 5 c.p.p.);
- tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Occorre altresì considerare che la Legge 16 marzo 2006 n. 146 (Legge 146/06) ha introdotto tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto la nuova categoria dei "reati transnazionali".

Si rimanda all'APPENDICE per la descrizione delle fattispecie di reato sopracitate.



## 2. Aree a rischio reato

A seguito delle analisi svolte risulta che i reati di cui alla precedente tabella siano difficilmente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio della FONDAZIONE.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative disposizioni interne, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

## 3. Principi di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento interno della FONDAZIONE, dalle procedure operative e da ogni altra normativa interna, i DESTINATARI dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente MODELLO.

In particolare, al fine di prevenire i reati di "criminalità organizzata" e quelli "transnazionali" la FONDAZIONE dovrà:

- a) preferire come fornitori, *partner* commerciali e controparti contrattuali soggetti che abbiano dichiarato di aver adottato un MODELLO di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, laddove possibile;
- b) svolgere verifiche preventive sui *partner* commerciali e le controparti contrattuali, anche estere, attraverso documentazione disponibile al pubblico e utilizzando tutte le informazioni di cui si sia in possesso;
- c) chiedere alle controparti contrattuali e ai candidati per l'assunzione i certificati del casellario giudiziario e i carichi pendenti aggiornati (nel caso di controparti estere un documento equipollente) o, in alternativa, un'autocertificazione che dichiari l'assenza delle condizioni ostative a contrarre;
- d) richiedere alle controparti contrattuali, anche estere, l'adesione ai principi comportamentali derivanti dal D. Lgs. n. 231/2001 e la sottoscrizione di apposita "clausola 231", da inserire nei contratti stipulati o da stipulare (con previsione, per le violazioni più gravi del MODELLO, della risoluzione del contratto);
- e) osservare la massima trasparenza nei processi di approvvigionamento attenendosi alle procedure aziendali in materia.

In particolare, nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, la FONDAZIONE si impegna a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, non discriminazione, professionalità, affidabilità ed economicità.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunque informativa al proprio superiore;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni della FONDAZIONE o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti, anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

#### **4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli a campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del MODELLO e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al MODELLO stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi della FONDAZIONE, da TERZI o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del MODELLO agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;

- e. curare l'aggiornamento del MODELLO, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

## D) REATI SOCIETARI

### 1. L'articolo 25-ter del D. Lgs. N. 231/2001

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi da:

- membri del Consiglio di Amministrazione;
- amministratori;
- direttori generali;
- liquidatori;
- nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate e ritenute astrattamente applicabili alle attività della Fondazione sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 e 2635-bis c.c.).

Per una disamina più approfondita di queste fattispecie di Reati Presupposto e delle relative sanzioni, si rinvia all'APPENDICE.

## 2. Aree a rischio reato

A seguito delle analisi svolte risulta che i comportamenti illeciti previsti dall'art. 25-ter del DECRETO possono essere potenzialmente posti in essere da alcuni DESTINATARI del MODELLO, in quanto REATI PROPRI.

Le potenziali aree a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei reati di cui al DECRETO sono quelle relative alle attività di:

- predisposizione del bilancio e tenuta delle scritture contabili;
- operazioni di scelta di consulenti esterni;
- assunzione del personale.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

## 3. Regole di comportamento

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente sezione s'intendono da applicare ai DESTINATARI del Modello che possono ricoprire la qualifica di soggetti attivi dei reati sopra elencati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della FONDAZIONE, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna, i DESTINATARI dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente MODELLO.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del DECRETO) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO-COMPORAMENTALE adottato dalla FONDAZIONE, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI di cui sopra devono applicare in merito alla presente sezione della Parte Speciale:

- Ogni COMUNICAZIONE SOCIALE deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentata e verificabile in ogni momento.
- Tutte le transazioni contabili e non contabili devono essere supportate da evidenze documentali che ne permettano l'agevole tracciabilità.
- Deve essere rispettato, da parte dei vertici della FONDAZIONE, il principio di Trasparenza nell'assunzione delle decisioni.

- Tutti i DESTINATARI collaborano attivamente affinché le verifiche ispettive, interne ed esterne, possano essere svolte nel rispetto dei principi di Trasparenza e Verificabilità.
- Qualsiasi DESTINATARIO che venisse a conoscenza di comportamenti difforni da quanto sancito al punto precedente deve segnalarlo immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Tutti i DESTINATARI devono attenersi a quanto stabilito dalle indicazioni operative interne in materia di raccolta, gestione ed archiviazione dei documenti e in materia di rendicontazione dei progetti finanziati.

### **3.1. Principi procedurali specifici relativi al bilancio e alle scritture contabili**

In relazione alle aree di rischio individuate, si rileva che:

#### **Con riferimento alla predisposizione del bilancio:**

- La redazione del bilancio viene affidata ad un commercialista esterno, il quale segue i principi contabili e le norme previsti dal Codice Civile;
- È previsto un doppio presidio di controllo da parte della FONDAZIONE:
  1. Da parte del Collegio dei Revisori, organo che è composto da tre membri effettivi che sono designati: uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, i restanti due membri dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia. Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre;
  2. Da parte di una società di revisione esterna, a cui viene sottoposto volontariamente il bilancio dalla Fondazione.

#### **Con riferimento alla tenuta delle scritture contabili:**

- La Fondazione è dotata di un sistema gestionale che consente la tracciabilità di tutto il ciclo passivo, a partire dall'inserimento degli ordini di acquisto, la conseguente registrazione delle fatture passive e il relativo pagamento.

- Questo sistema consente la puntuale attribuzione delle spese alle commesse/progetti sostenuti da finanziamenti competitivi o da finanziamenti istituzionali.
- Tutte le scritture contabili vengono registrate attraverso il sistema gestionale in uso presso la Fondazione, pertanto, il Direttore Scientifico può monitorare lo stato di avanzamento delle spese di tutti i progetti dell'Istituto e altrettanto possono fare i singoli Responsabili di Progetto, limitatamente a quelli di loro competenza;
- La registrazione delle scritture contabili deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile;
- È prevista la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili da parte del Collegio dei Revisori e da parte della società di revisione esterna.

La Fondazione, ente di diritto privato partecipato dalla Pubblica Amministrazione e pertanto soggetto vigilato, invia al Ministero della Salute:

- tutti i verbali delle riunioni del CdA con i relativi allegati;
- tutti i verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori con i relativi allegati;
- il bilancio approvato annualmente dal CdA.

### **3.2. Procedura di assunzione del personale**

**Con riferimento all'assunzione del personale**, la FONDAZIONE ha adottato una procedura specifica che è in corso di revisione.

Una volta approvata, la procedura diventerà parte integrante del Modello.

### **3.3. Procedura per la gestione della nota spese**

Con riferimento alla gestione della nota spese, la Fondazione ha adottato una procedura contenuta nel **Regolamento Interno per le missioni di servizio o Regolamento Missioni**, al quale si rinvia.

Si precisa che, attraverso il gestionale in uso presso la Fondazione, è possibile inserire ogni spesa effettuata per ogni progetto, registrandone il relativo giustificativo.

## **4. In particolare: il reato di corruzione tra privati**

La FONDAZIONE rispetta i seguenti principi di comportamento:

- a. sono vietate pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite TERZI di vantaggi per la FONDAZIONE contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente MODELLO;
- b. è altresì vietato offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura "istituzionale", nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;
- c. è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con un ente terzo, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale/finanziaria ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- d. è altresì fatto divieto, nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), sostenere spese di rappresentanza ingiustificate;
- e. è vietato assumere personale al sol fine di assicurare vantaggi alla FONDAZIONE;
- f. l'utilizzazione della carta di credito della FONDAZIONE deve avvenire solo previa autorizzazione da parte della funzione preposta e le spese effettuate vengono monitorate dal Responsabile Amministrativo;
- g. deve essere assicurata una chiara segregazione delle funzioni e delle responsabilità nei rapporti con enti privati, clienti e fornitori;
- h. preferire come fornitori, partner commerciali e controparti contrattuali soggetti che abbiano dichiarato di aver adottato un MODELLO di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, laddove possibile;
- i. nella fase di contrattualizzazione, devono essere utilizzati accordi scritti specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche. Tali contratti devono essere definiti prendendo come riferimento, quando possibile, i prezzi medi di mercato;
- j. le funzioni competenti devono sempre assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza;

- k. tutti coloro che intrattengono rapporti formali o contrattuali con enti o soggetti privati per conto della FONDAZIONE devono essere autorizzati o incaricati dalla Fondazione, alla quale devono comunicare, con strumenti tracciabili (note scritte, e-mail, resoconti) le attività svolte e eventuali criticità emerse.

## **5. Contratti con i collaboratori esterni**

I contratti con i collaboratori esterni –i soggetti che a diverso titolo collaborano con la FONDAZIONE senza aver sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con la stessa- devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al DECRETO nonché dei principi contenuti nel MODELLO.

## **6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a) verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del MODELLO e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al MODELLO stesso;
- b) monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi della FONDAZIONE, da TERZI o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) esaminare eventuali segnalazioni concernenti violazioni del MODELLO in base alla procedura di whistleblowing di cui alla Parte Generale;
- e) comunicare eventuali violazioni del MODELLO agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;



f) curare l'aggiornamento del MODELLO, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono comunicare all'OdV ogni anno:

- un elenco delle consulenze affidate;
- un elenco delle anomalie eventualmente riscontrate nella gestione della cassa;
- un elenco di eventuali liberalità o spese non giustificate sostenute a favore di enti privati.

## **E) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

### **1. L'articolo 25-*septies* del D. Lgs. N. 231/2001**

L'articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 inserisce nel catalogo dei reati presupposto i seguenti reati:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.).

Si rimanda all'APPENDICE per una disamina completa delle ipotesi di reato sopra citate.

### **2. Aree a rischio reato**

A seguito delle analisi svolte risulta che i comportamenti di cui all'art. 25-*septies* del DECRETO possono potenzialmente interessare DESTINATARI del MODELLO e TERZI.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, si ritiene che non sia possibile escludere a priori in alcun campo di attività della Fondazione in quanto tali reati potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rientrano pertanto tra le potenziali aree a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei reati di cui al DECRETO sono quelle relative alle attività di:

- Applicazione delle misure di sicurezza - per esempio in relazione alle modalità di accesso ai laboratori;
- Attività effettuate presso la sede della Fondazione da personale esterno - per esempio in caso di esecuzione degli appalti.

In particolare, è stato evidenziato un rischio biologico relativo alle sostanze utilizzate all'interno dei laboratori.

## 2.1. L'organigramma della sicurezza della FONDAZIONE

La Fondazione INGM, coerentemente con la propria missione e come presupposto indispensabile di successo, ritiene che la prevenzione dei rischi sia un valore e un obiettivo fondamentale per creare e mantenere le migliori condizioni di sicurezza possibili per tutto il personale ed i visitatori.

Tale obiettivo può essere ottenuto solo attraverso il coinvolgimento di tutto il personale nel controllo dei rischi e nel miglioramento continuo dell'organizzazione.

Per tale motivo, oltre ad adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative vigenti in materia, le attività di salute e sicurezza sono volte allo sviluppo progressivo di un sistema per la gestione della sicurezza e igiene del lavoro basato sul coinvolgimento della *gerarchia aziendale*.

Anche a tal fine la Fondazione si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente (D.lgs. n. 81/2008, "T.U. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro") al fine di eliminare o contenere quanto più possibile, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione, operano i seguenti soggetti con i seguenti ruoli e compiti:

- **Il Datore di lavoro**

*Ai sensi della normativa, è da individuarsi nel soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la loro attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.*

Il Datore di Lavoro è stato quindi individuato da parte del CdA nel Direttore Scientifico.

Al Direttore Scientifico, quindi, competono l'attuazione delle misure generali e gli obblighi di tutela per i lavoratori derivanti dagli artt. 15 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e, in particolare:

- a) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- b) la riduzione dei rischi alla fonte (per esempio il rispetto dei rischi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio, etc.);
- c) la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) l'organizzazione con gli enti ospitanti le attività della FONDAZIONE lo smaltimento corretto dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente;
- e) l'adozione delle misure necessarie affinché le attività a rischio specifico vengano contenute ed effettuate nelle aree allo scopo individuate.

- **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): ad oggi composto da un Responsabile (RSPP) ed un Addetto (ASPP)**

*Con SPP si intende l'insieme di persone, sistemi, mezzi interni e/o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.*

Il Datore di Lavoro della Fondazione ha nominato un **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno** alla Fondazione ed in possesso dei requisiti di competenza e professionalità richiesti dal T.U..

La FONDAZIONE ha altresì provveduto alla nomina di un **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) interno alla Fondazione**, l'attività del quale è svolta in coordinamento con il RSPP.

Il SPP, come prescritto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008, provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della FONDAZIONE;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive che si rilevano necessarie a seguito di una valutazione dei rischi presenti all'interno della FONDAZIONE, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni relative:

- ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Fondazione;
  - alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, e l'evacuazione dei luoghi di lavoro adottate dalla FONDAZIONE;
  - ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative al primo soccorso e alla prevenzione degli incendi;
  - ai nominativi dell'addetto del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
  - ai rischi specifici a cui può essere esposto in riferimento all'attività svolta all'interno della FONDAZIONE, alle normative di sicurezza e alle disposizioni adottate dalla FONDAZIONE in relazione alla materia in questione;
  - ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- g) a redigere la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e da inviare per conoscenza all'OdV.

- **Gli Addetti al primo soccorso**

*Sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, che intervengono in regime di primo soccorso in azienda, in caso di infortuni o malori.*

- **Gli Addetti antincendio**

*Sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili dell'attuazione delle misure antincendio e di evacuazione, in caso di emergenza.*

- **Il Medico Competente**

*Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del Decreto Sicurezza che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza (art. 2 d.lgs. 81/08).*

Il Medico Competente:

- è responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- effettua visite di controllo nei confronti di tutti i Ricercatori della Fondazione, con una periodicità che dipende dalla tipologia di rischio a cui il singolo ricercatore è sottoposto all'interno del laboratorio ed in relazione all'attività svolta, alle sue condizioni di salute generali (ad es.: gravidanza, malattie pregresse ecc.).

- **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

*E' la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.*

- **I Responsabili di linea (Dirigenti e Preposti)**

- **I Lavoratori**

Con il termine "Lavoratore/i", la normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro fa riferimento a tutti coloro i quali, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione interna, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

In particolare, è fatto obbligo a tutto il personale di rispettare le disposizioni di sicurezza e le procedure di salute e sicurezza istituite dalla Fondazione. Procedure che per loro natura rivestono anche il ruolo di strumento informativo verso il personale. E' inoltre richiesto ai lavoratori di far presente ogni eventuale necessità di salute o sicurezza o scenario potenzialmente a rischio di cui vengano a conoscenza al proprio responsabile diretto, in modo tale che possa essere opportunamente affrontato e risolto.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Fondazione attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

## 3. Regole di comportamento

### 3.1. Principi generali

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si elencano di seguito i principi generali ai quali la Fondazione si conforma in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- a. Il CdA della Fondazione ha individuato i soggetti responsabili dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ha indentificato il Datore di Lavoro, assegnando allo stesso le necessarie risorse per portare a compimento le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla FONDAZIONE per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza.
- b. Il Datore di lavoro (Direttore Scientifico), con il supporto del SPP, soggetti esperti in materia, identifica gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Su tali basi valuta i rischi e definisce gli strumenti, procedurali, organizzativi e tecnici, per la eliminazione, riduzione o controllo del rischio, applicando il principio di gerarchia dei controlli previsto dall'ex D.Lgs 81/08.
- c. La Fondazione, dopo aver identificato e valutato i rischi per tutte le categorie di lavoratori, ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che viene sottoposto a periodici aggiornamenti con il supporto del SPP.
- d. Il Datore di Lavoro, con il supporto del SPP, ed attraverso i Dirigenti e Preposti si adopera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di salute e sicurezza. In questo rientra anche la programmazione e lo svolgimento di piani di formazione per il personale nel suo complesso, costituiti da:
  - formazione generica;
  - formazione specifica e differenziata (in particolare in base all'utilizzo dei macchinari o all'esposizioni a rischi specifici).

- e. L'OdV svolge adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- misure di mantenimento e miglioramento;
  - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
  - coerenza tra attività svolta e competenze possedute.
- f. Il Datore di Lavoro, con il supporto del SPP, attraverso i Dirigenti e Preposti provvede ad attuare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.
- g. La Fondazione è impegnata, in un'ottica di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, nel monitoraggio di tutte le misure necessarie al pieno rispetto della normativa vigente seguendone costantemente l'evoluzione e operando le necessarie integrazioni, formali e sostanziali, al proprio sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

### **3.2. Principi procedurali specifici**

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dalla FONDAZIONE e delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro attualmente in vigore, che si considerano qui integralmente richiamate, la FONDAZIONE si impegna quindi ad attuare tutte le disposizioni ivi previste a tutela dei DESTINATARI e dei TERZI.

In particolare, la FONDAZIONE osserva i principi procedurali di seguito elencati con riferimento a:

#### **I. Documento di valutazione dei rischi (DVR)**

La Fondazione provvede all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei relativi allegati, che sono messi a disposizione, su richiesta, dell'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il DVR prende in considerazione i rischi a cui sono potenzialmente sottoposti i Dipendenti/Collaboratori della Fondazione.

Il complessivo DVR è composto da un documento centrale, identificato come "Master\_DVR", e da una serie di allegati allo stesso, ognuno dei quali dedicato ad argomento specifico, contemplato da precisa disposizione del DL 81/08 o altra



normativa dedicata, oppure utile al completamento ed alla contestualizzazione del DVR stesso. Lo sviluppo e gli aggiornamenti degli allegati specifici possono essere realizzati parallelamente all'evoluzione di INGM, delle sue attività specifiche, e del Master DVR.

**A complemento del DVR**, e al fine di favorire una opportuna sorveglianza sanitaria per il personale, viene richiesto:

- A) al momento dell'assunzione / dell'inizio di un nuovo progetto, di compilare la Scheda di destinazione lavorativa per ogni singolo collaboratore/lavoratore, tale scheda contiene informazioni essenziali inerenti le sostanze pericolose che il collaboratore si potrà trovare ad usare, i rischi specifici di mansione e i dispositivi di protezione individuale che avrà in dotazione. La Scheda costituisce ulteriore documento sul quale il Medico Competente può effettuare la sorveglianza sanitaria del lavoratore;
- B) periodicamente ai Responsabili di Laboratorio di fornire informazioni inerenti le sostanze in uso che possono costituire elemento di rischio cancerogeno, biologico o chimico, anche al fine di aggiornare, ove necessario, il relativo DVR. Tali dati vengono forniti attraverso la compilazione di dedicate checklist includenti anche informazioni sui processi operativi ed i presidi di controllo;
- C) a tutti i lavoratori per cui ricorre la necessità, di sottoporsi alle visite di controllo periodiche con il Medico Competente, la cui scadenza viene registrata all'interno del gestionale in uso presso la Fondazione.

## **II. Gestione emergenze – piano antincendio**

E' stato elaborato dalla Fondazione il piano di evacuazione in caso di emergenza; fatto anche in coordinamento con il SPP dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dato che INGM è presente all'interno di parte del Padiglione "Romeo ed Enrica Invernizzi", di proprietà della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e infrastrutturalmente gestito da quest'ultima.

Gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso nominati seguono periodicamente corsi di formazione.

## **III. Formazione**

La Fondazione eroga programmi di formazione per i Dirigenti/Responsabili/Lavoratori della FONDAZIONE e predispone lo svolgimento per i DESTINATARI di adeguati piani formativi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, monitorandone la partecipazione, attraverso la registrazione all'interno del sistema gestionale in uso presso la Fondazione, del nominativo del partecipante, del tipo di training seguito e dell'esito/verifica degli apprendimenti.

In aggiunta ai programmi di formazione standard è inserito un modulo di formazione *on job* per i neo assunti, tenuto dal preposto o suo collaboratore senior e registrato per attestare la formazione pratica svolta dal singolo.

#### **IV. Dispositivi di protezione individuali (DPI)**

La Fondazione fornisce i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a tutti i DESTINATARI in funzione dei relativi rischi, delle strumentazioni e/o sostanze potenzialmente pericolose per la propria e l'altrui incolumità.

#### **V. Sorveglianza sanitaria - controlli medici**

I Dipendenti e Collaboratori della Fondazione vengono sottoposti a controlli medici periodici per valutare e monitorare il rischio chimico, biologico e cancerogeno al quale gli stessi sono sottoposti.

La periodicità del controllo medico è generalmente annuale, ma può dipendere anche dal tipo di rischio individuato in relazione all'attività svolta e dalle condizioni fisiche e di salute generali del Dipendente/Collaboratore.

All'interno del gestionale in uso presso la Fondazione vengono inserite le scadenze relative alle visite mediche a cui devono sottoporsi i Dipendenti/Collaboratori.

#### **VI. Laboratorio radioisotopi**

Con specifico riferimento a tale laboratorio, come previsto dal D.lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore Scientifico della Fondazione:

- ha conferito incarico ad un Esperto Qualificato per l'espletamento della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 77;
- ha provveduto alla nomina di un Responsabile, il quale, in collaborazione con il Direttore Scientifico, avvalendosi del Preposto e con il supporto dell'Esperto qualificato, ha il compito di dirigere le attività in modo che si osservino le norme di sicurezza e protezione in vigore all'interno della Fondazione e di vigilare che siano adottate le misure di tutela previste, ai sensi dell'art. 62;
- ha nominato altresì un Preposto.

#### **VII. Procedure**

In aggiunta e ad integrazione di quanto sopra INGM progetta il proprio sistema sicurezza anche su un insieme di procedure gestionali che contengono le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, definendo termini, modalità e responsabilità per l'assolvimento dei compiti previsti dalla normativa vigente e/o dalla stessa Fondazione. Le procedure aziendali, identificate come componenti il sistema di gestione della sicurezza, incluse quelle in corso di realizzazione ed approvazione, sono riportate di seguito, ognuna delle quali identificata con sigla univoca in modo tale che sia permessa ed immediata anche la tracciabilità nel tempo di eventuali loro revisioni/modifiche:

HSE 01 - Gestione della salute e sicurezza all'interno della Fondazione INGM

HSE 02 - Norme generali di comportamento nei laboratori

HSE 03 - Gestione aziende/organizzazioni ospitate nel complesso INGM

HSE 04 - Gestione richiesta intervento, cambiamento ed installazioni attrezzature/strumenti in INGM

HSE 05 - Database reagentario e registrazione dei nuovi chemicals

HSE 06 - Gestione rifiuti

HSE 07 - Sorveglianza Sanitaria

HSE 08 - Informazione e formazione per la sicurezza sul lavoro

HSE 09 - Controllo agenti biologici e matrici biologiche in impiego nel complesso INGM

HSE 10 - Controllo del rischio per impiego di agenti biologici di classe 2 e matrici biologiche (BSL2)

HSE 11 - Valutazione e notifica dei progetti che prevedono impiego di microrganismi geneticamente modificati

HSE 12 - Gestione degli infortuni e degli incidenti

HSE 13 - Gestione dei rapporti con gli appaltatori ed i fornitori di servizi a INGM

HSE 14 - Accesso e permanenza del personale in orari non lavorativi

HSE 15 - Personale INGM in distacco o trasferte operative presso altra organizzazione

HSE 16 - Lavoratrici in gravidanza, allattamento e puerperio

HSE 17 - Gestione emergenze

HSE 18 - Gestione Primo Soccorso

HSE 19 - Aspetti di sicurezza per acquisti di sostanze ed attrezzature

HSE 20 - Movimentazione di campioni/prodotti pericolosi all'interno del complesso INGM

HSE 21 - Sicurezza per l'impiego di cancerogeni e mutageni

HSE 22 - Shutdown dei laboratori ed Esperimenti Overnight

HSE 23 - Audit periodici di Salute e sicurezza

HSE 24 - Gestione del laboratorio BSL3

HSE 25 - Gestione sversamenti ed emergenze relative a sostanze a rischio biologico

I contenuti dei suddetti documenti vengono condivisi, prima della approvazione finale, con le funzioni INGM coinvolte, CON RLS e, laddove l'argomento sia indirizzato a tematiche di gestione delle attività di ricerca, Dirigenti/preposti.

### **3.2.1. Principi specifici in caso di affidamento di lavori e gare di appalto**

Per quanto riguarda la gestione dei servizi forniti da appaltatori o assuntori la Fondazione, in conformità alle procedure aziendali ed in rispetto ai disposti dell'art.26 del DLgs 81/08 e smi, per i luoghi di cui ha la disponibilità giuridica, provvede a:

- a) verificare, con il supporto delle Unità interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto o servizio;
- b) mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Avuto riguardo della normativa di settore, per quanto concerne l'esecuzione di lavori, la Fondazione, per i casi previsti dalla normativa, provvede a qualificare gli appaltatori/assuntori attraverso l'acquisizione anche di specifici documenti da parte di questi ultimi, tra cui informazioni su eventuali rischi che possono essere introdotti nei luoghi della Fondazione dall'appalto/servizio stesso. Lo sviluppo e la condivisione del documento di valutazione rischi interferenza e di coordinamento e cooperazione, contribuisce ad assicurare l'opportuno scambio di informazioni tra i soggetti committente ed appaltatore e definire le modalità di gestione delle attività e soprattutto di controllo dei rischi, eventuali, ad esse connessi.

Con riferimento invece alle eventuali attività di cantiere temporanee o relative a cantieri mobili (ad es. per ristrutturazioni ecc.) disciplinate dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la Fondazione può rivestire il ruolo di *Committente (soggetto per conto del quale viene realizzata l'opera)*. *Visto chela proprietà e l'onere di soggetto conduttore del Padiglione*

*"Romeo & Enrica Invernizzi" no appartengono alla Fondazione, diviene tuttavia poco probabile che INGM si trovi nella condizione di committente in riferimento al Titolo IV succitato. In caso di ristrutturazioni o modifiche degli ambienti di lavoro la Fondazione dovrà avere un preliminare condivisione con la Fondazione Policlinico e definire con quest'ultima, modalità attività ruoli competenze e responsabilità. Nel remoto caso in cui la Fondazione dovesse assumere il ruolo di Committente per attività di cantiere temporanee o mobili, provvederà affinché venga conferita dedicata delega ad un Responsabile dei Lavori nominato. Inoltre provvederà a nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ove previsti, affinché possano essere adeguatamente gestiti gli adempimenti di legge previsti sia in fase di progetto che in fase di realizzazione dell'opera, nonché in fase di collaudo finale e verifica di rilascio delle necessarie e previste autorizzazioni o certificazioni.*

#### **4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del DECRETO. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della FONDAZIONE eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente MODELLO e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del MODELLO ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla FONDAZIONE tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La FONDAZIONE garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti della FONDAZIONE.

In particolare, queste ultime, all'atto di ispezione e verifica, sono tenute a comunicare quanto segue:

- elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico della FONDAZIONE;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- definizione o aggiornamento degli obiettivi;
- adeguatezza delle risorse;
- dati relativi ad infortuni gravi o mortali;
- casi registrati di procedure dimostratesi inefficaci;
- valutazioni delle conseguenze di possibili evoluzioni normative o tecnologiche.

## **F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

### **1. L'articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001**

Si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati nell'articolo 25-*octies* del DECRETO, rinviando all'APPENDICE per una disamina più approfondita

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

### **2. Aree a rischio di reato**

A seguito delle analisi svolte risulta che i reati di cui alla precedente tabella risultano difficilmente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio della FONDAZIONE.

### **3. Principi di comportamento**

#### **3.1. Principi generali**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* del DECRETO) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, lo possano potenzialmente diventare;
2. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, o inserite in *black list*.

Inoltre è previsto, a carico dei DESTINATARI, l'espresso obbligo di:

1. con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, rispettare ed applicare la normativa in tema di antiriciclaggio, qualora la FONDAZIONE ne sia destinataria;
2. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.

In materia di Antiriciclaggio, la FONDAZIONE si impegna a conoscere e rispettare le regole disciplinate dal D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche, oltre che le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa ai mezzi di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari.

La FONDAZIONE si impegna a condurre le sue attività con partner dalla buona reputazione e a garantire che i dipendenti prestino attenzione alle modalità con cui sono effettuati i pagamenti in modo tale da individuare eventuali irregolarità.

Inoltre, la FONDAZIONE rispetta i dettami della legge 13 agosto 2010, n. 136, circa i flussi finanziari sia nei confronti della stazione appaltante, sia nei confronti della filiera produttiva coinvolta nell'appalto.

I DESTINATARI dovranno, inoltre, rispettare le regole di comportamento contenute nel presente MODELLO.

### **3.2. Presidi di controllo e procedure specifiche**

La FONDAZIONE non è destinataria della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni).

Tuttavia, al fine di evitare il rischio di diventare uno strumento di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, deve rispettare gli specifici principi di comportamento riportati nel seguito:

- a. la FONDAZIONE deve creare uno specifico dossier clienti e fornitori onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli stessi (quali, a titolo puramente esemplificativo, il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica);
- b. la FONDAZIONE non deve accettare o effettuare pagamenti in contanti;
- c. la FONDAZIONE deve procedere alla selezione dei fornitori e dei partner commerciali secondo modalità trasparenti, basate su criteri oggettivi e documentabili, nonché verificandone l'attendibilità commerciale;



- d. la FONDAZIONE inserisce nei contratti con i fornitori ed i partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della FONDAZIONE e dei principi contenuti nel CODICE ETICO e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o dei principi enunciati nel CODICE ETICO potranno comportare l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;
- e. la FONDAZIONE effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- f. qualora sia indispensabile intrattenere rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (ad esempio i c.d. "paradisi fiscali"), occorrerà mantenere un comportamento di prudenza nei confronti di quei partner che mostrino un comportamento sospetto nelle loro operazioni.

In particolare:

- Con riferimento alla procedura di selezione dei fornitori, la FONDAZIONE ha adottato una procedura di gestione che prevede un controllo da parte di più soggetti.
- È presente, inoltre, una procedura relativa alla modalità di esecuzione dei pagamenti, la quale prevede la riconciliazione dei movimenti bancari da parte di un soggetto diverso da quello che effettua il pagamento e la successiva archiviazione delle riconciliazioni nel faldone relativo a ciascuna banca.
- Per quanto concerne, infine, la gestione delle liquidità – che, all'interno della FONDAZIONE, si riferisce perlopiù alla gestione della cassa per le piccole spese di sede e di trasporto- è prevista la riconciliazione dei giustificativi delle spese di cassa sostenute da parte dell'Addetto Tesoreria.

### **3.3. Rapporti con i fornitori**

In applicazione del D. Lgs. n. 163/06, ogni procedura di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (compresi gli affidamenti diretti) richiede l'assegnazione di un CIG, riportato su tutti gli atti relativi la procedura. Una volta inserito l'ordine nel sistema gestionale dedicato, con relativa assegnazione del CIG e indicazione del centro di costo, il sistema assegna in automatico il CUP, in caso di progetto finanziato.

### **4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del DECRETO. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **G) REATI AMBIENTALI**

### **1. L'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001**

Si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati nell'articolo 25-*undecies* del DECRETO, rinviando all'Appendice per eventuali approfondimenti.

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/92 artt. 1,2,3 *bis* e 6).
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili senza autorizzazione e/o rispetto delle prescrizioni delle autorità competenti (D.lgs. 152/2006 artt. 103 e 104) (D.lgs. 152/2006, art. 137).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee – bonifica dei siti inquinati (D.lgs. 152/2006, art. 257).
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulati (D.lgs. 152/2006 art. 258).
- Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D.lgs. 152/206 artt. 188 bis e 188 ter così come modificato dal D.M. 78/2016).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex D.lgs. 152/2006 art. 260 – art. 452 *quaterdecies* c.p.).
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260 bis).
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. 202/2007, art. 8).
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. 202/2007, art. 9).
- Cessazione o riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

## **2. Aree a rischio reato**

Dal 2015 la gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla FONDAZIONE INGM viene gestito in via autonoma, con il supporto di un Consulente esterno specializzato (che svolge anche il ruolo di Consulente ADR).

La raccolta interna è stata affidata ad una Cooperativa.

L'attività di trasporto dei rifiuti e di smaltimento viene gestita da società, in possesso di tutte le autorizzazioni ministeriali richieste dalla normativa di settore. I rifiuti radioattivi, ove del caso, sono smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi di legge (D.Lgs. 230/95 e smi).

Le principali aree di rischio individuate in relazione alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a seguito delle analisi condotte riguardano:

- I rifiuti biologici.
- I rifiuti a rischio chimico.
- I rifiuti radioattivi.

## **3. Principi di comportamento**

### **3.1. Principi generali**

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dalla FONDAZIONE, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI devono applicare, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Ogni DESTINATARIO che utilizzi o entri in contatto con sostanze potenzialmente inquinanti delle falde acquifere deve applicare nel modo più scrupoloso le Procedure adottate dalla Fondazione in materia di gestione, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno della Fondazione.

La FONDAZIONE si adopera affinché tutti i sistemi di smaltimento di sostanze pericolose e di filtraggio dell'aria siano mantenuti in piena efficienza, attraverso un programma di manutenzione attentamente monitorato.

Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa, la Fondazione ha conferito incarico/nominato:

- l'Unità Gestione Rifiuti (di seguito: "UGR") composto dal Dirigente Delegato e dai due delegati SISTRI;
- il Responsabile per la Gestione dei rifiuti / Dirigente Delegato;
- un Consulente esterno Rifiuti Speciali e per la sicurezza del Trasporto su strada di Merci Pericolose (ADR);
- l'Esperto Qualificato con riferimento ai rifiuti radioattivi;
- due delegati SISTRI.

La Fondazione INGM, inoltre:

- anche con il supporto del Consulente ADR, monitora le attività dei TERZI incaricati della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prodotti, verificando che questi posseggano tutte le necessarie autorizzazioni a seconda della tipologia di rifiuto trattato e operino nel rispetto della normativa vigente;
- cura, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni esperti in materia (e dell'Esperto Qualificato per quanto riguarda i rifiuti radioattivi), la formazione dei Dipendenti/Collaboratori della Fondazione mediante l'attivazione di corsi formativi sia al momento dell'assunzione che nel corso dell'anno;
- procede al periodico aggiornamento delle Procedure adottate, nell'ottica di un continuo perfezionamento delle stesse.

### **3.2. Principi procedurali specifici**

Per quel che riguarda la gestione dei rifiuti speciali a rischio chimico e/o biologico, l'UGR, ha elaborato - con il supporto del Consulente esterno ADR - uno specifico documento denominato **"Regolamento Unità Gestione Rifiuti" che contempla i seguenti allegati:**

- **Manuale per la gestione dei Rifiuti (SOP HSE 06);**
- Mod. 1 Scheda Tecnica Rifiuto.
- Mod 2 Registro Deposito.
- Procedura Sistri Microraccolta.

***Il documento sopra citato è pubblicato nella sezione intranet e consultabile da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.***

Il Documento:

- Disciplina la gestione dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi e si applica a chiunque entri in contatto con gli uffici ed i laboratori di INGM, compresi gli appaltatori.
- È finalizzato a rendere agevolmente reperibili per tutti i dipendenti e collaboratori della Fondazione le nozioni pratiche fondamentali per la corretta gestione delle varie tipologie di rifiuti prodotti all'interno della Fondazione.
- Attribuisce ruoli, compiti e responsabilità gravanti in capo al Datore di Lavoro /Direttore Scientifico, al Dirigente Delegato / Responsabile, all'Ufficio Gestione Rifiuti, all'Operatore di raccolta rifiuti, ai Responsabili delle Piattaforme (Facility Managers), ai Capi Laboratorio (Group Leaders) ed al personale della Fondazione.
- Fornisce regole di condotta per tutto il personale della Fondazione specifiche a seconda della tipologia di rifiuto, indicando le modalità di stoccaggio, le precauzioni da osservare e ogni altra indicazione o divieto utili per una corretta gestione del rifiuto stesso.
- È sottoposto a periodici aggiornamenti ed integrazioni, con il supporto del Consulente ADR.
- Stabilisce le modalità operative per la classificazione e la caratterizzazione del rifiuto, l'attribuzione del codice CER, la gestione dei rifiuti nei laboratori e negli uffici ed il deposito temporaneo, la gestione dei rifiuti pericolosi ed il loro trasporto e smaltimento.

Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi si fa riferimento alle norme di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti vigenti in INGM: "NORME DI PROTEZIONE E SICUREZZA DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI (art.61 del d.Lgs 230/95 e s.m.i.)"

### **3.3. I contratti con gli appaltatori e fornitori**

I contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al DECRETO nonché dei principi contenuti nel MODELLO.

## **4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

L'OdV ha il potere di:

- attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute – si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello in tema di whistleblowing;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*undecies* del DECRETO, anche in collaborazione con il Consulente esterno della Fondazione.

A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati ambientali, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere.

All'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I responsabili delle funzioni coinvolte, in particolare i responsabili di laboratorio, devono comunicare all'OdV, con periodicità definita, quanto segue:

- a. elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale;
- b. report degli esiti delle verifiche interne effettuate.

L'OdV può inoltre avere accesso alla Relazione annuale del Consulente ADR, che viene inviata annualmente al Direttore Scientifico.

## **H) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **1. L'articolo 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001**

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a

*provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi TERZI il cui soggiorno è irregolare"*, che ha disposto l'introduzione nel D. Lgs. n. 231/2001 del nuovo articolo 25-*duodecies* avente ad oggetto la responsabilità degli Enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286.

Si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati nell'art. 25-*duodecies* del DECRETO, rinviando all'appendice per una disamina più approfondita.

## **2. Aree a rischio di reato**

La potenziale area a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei delitti in questione riguarda l'attività concernente l'assunzione del personale.

Eventuali modifiche o integrazioni della suddetta area a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, anche su proposta dell'OdV.

## **3. Regole di comportamento**

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1, i Destinatari devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Fondazione e del presente Modello, il Codice etico, nonché le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento della Fondazione fa espresso divieto ai Destinatari di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- b) ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi TERZI siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- c) occupare lavoratori minori in età non lavorativa;



d) sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

Inoltre, è posto a carico dei DESTINATARI l'obbligo di verificare il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere.

La procedura di selezione del personale deve inoltre rispettare i principi generali di controllo interno indicati nel presente MODELLO.

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che (i) prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del DECRETO e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e (ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

#### **4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*duodecies* del DECRETO. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle nuove assunzioni;
- evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa scadenza.

# **I) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

## **1. L'art. 25 bis e 25 bis 1 del d.lgs. 231/2001**

All'interno dell'elenco dei reati di cui agli artt. 25 bis e 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001, che riguardano rispettivamente i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento e i delitti contro l'industria ed il commercio, si è ritenuto che, in considerazione delle attività svolte dalla Fondazione, possano essere astrattamente rilevanti unicamente:

- il reato di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p. – art. 25 bis D.lgs. 231/01) che punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
- il reato di fabbricazione, commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p. – art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001) che punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

## **2. Aree a rischio reato**

Alla luce delle analisi svolte e delle interviste effettuate in occasione dell'aggiornamento del Modello e data la natura di ente senza finalità di lucro della Fondazione INGM, si ritiene che i reati sopra citati siano molto difficilmente configurabili.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la Fondazione INGM, ha ottenuto alcuni brevetti d'uso europei su alcune scoperte scientifiche effettuate, si ritiene opportuno inserire nella parte speciale del Modello principi generali e presidi procedurali finalizzati ad evitare ogni possibile comportamento astrattamente integrante reato, come verrà precisato di seguito.

## **3. Principi generali**

E' fatto espresso divieto per tutti i Destinatari del Modello:

- di porre in essere comportamenti che possano configurare i reati sopra citati e previsti dagli artt. 25 bis e 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001;
- di porre in essere comportamenti che, seppur non configurino di per sé reato, possano costituirne il presupposto.

In particolare,

- è fatto divieto di:
  - contraffare o alterare brevetti o segni distintivi nazionali o internazionali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà intellettuale;
  - fare uso a fini di sfruttamento commerciale di tali brevetti, in assenza di accordi con gli aventi causa;
- è richiesto a tutti i Ricercatori di:
  - comunicare al Responsabile di Progetto i risultati scientifici conseguiti eventualmente brevettabili, prima di effettuare ogni tipo di divulgazione di essi;
  - seguire la procedura in uso presso la Fondazione, illustrata di seguito.

## **4. Principi procedurali e presidi di controllo**

L'oggetto del brevetto per INGM è l'uso a scopi terapeutici o diagnostici di una determinata scoperta scientifica.

La Fondazione, con riferimento ai risultati delle proprie ricerche da brevettare, opera come di seguito.

Se, nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato e nel corso dell'avanzamento delle ricerche, si raggiungono risultati che possono configurare scoperte scientifiche innovative in termini diagnostici o terapeutici, il Responsabile di Progetto avvisa il Direttore Scientifico, il quale si rivolge al Consulente legale esterno con il quale la Fondazione collabora (studio legale specializzato in materia *intellectual property*).

Il Consulente Legale si occupa di verificare se effettivamente si tratti di una novità e di fornire una consulenza alla Fondazione.

Nel caso in cui i risultati possano essere oggetto di una richiesta di brevettazione, viene seguita di preferenza la procedura di brevettazione europea.

## **5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

L'OdV ha il potere di:

- attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute – si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello in tema di whistleblowing;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 bis e bis 1 del DECRETO, anche in collaborazione con i Consulenti legali esterni.

I responsabili delle funzioni coinvolte, in particolare i responsabili di laboratorio, devono comunicare all'OdV i brevetti, ottenuti dalla Fondazione.

## II. SEZIONE ADEMPIMENTI TRASPARENZA

### PREMESSA

L'Autorità Nazionale in materia di Prevenzione della Corruzione (ANAC) attraverso le **"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici approvate dal Consiglio con deliberazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017"** in materia di prevenzione della Corruzione ANAC si è espressa deliberando il non assoggettamento delle Fondazioni di diritto privato a sola partecipazione pubblica agli obblighi in materia di prevenzione della Corruzione, pertanto escludendo INGM dagli obblighi di:

- predisporre un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- attuare misure di prevenzione della corruzione;
- predisporre una Relazione Annuale del RPCT.

In particolare, rispetto alle Linee Guida citate, per cui si rimanda ai paragrafi 2.3.3., 3.4.1 e 3.4.2 le nuove Linee Guida ANAC hanno chiarito che le Fondazioni di diritto privato **"non sono tenute ad adottare le misure previste dalla l. 190/2012 né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"** (paragrafo 3.4.1., righe 5 e 6). È stata fatta inoltre chiarezza in merito agli adempimenti delle Fondazioni partecipate in materia di Trasparenza, riducendo significativamente tali adempimenti anche rispetto alla natura del pubblico interesse della Fondazione (per ulteriore dettaglio si rimanda all' ALLEGATO 1. SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE della Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017).

Il presente documento intende pertanto recepire le enunciazioni previste dalla Linea Guida, integrando il Modello Organizzativo, di cui la Fondazione si è dotato, con gli adempimenti in materia di trasparenza.

La sezione del portale "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di INGM è stata organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti per le Fondazioni di diritto privato a partecipazione pubblica dalla vigente normativa. La Tabella 1.1 individua, per ogni pertinente sotto-sezione della sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Fondazione INGM, la struttura competente a provvedere al reperimento, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni previste.

Il Responsabile della Trasparenza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, effettua verifiche a riguardo dello stato di attuazione degli obblighi e predispone una relazione semestrale. In tale attività viene coadiuvato dai dirigenti degli uffici responsabili della pubblicazione dei dati indicati nella Tabella 1.1.

**Tabella 1.1 - Obblighi di pubblicazione e responsabilità**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabilità	Aggiornamento
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	QUALORA STAZIONI APPALTANTI  Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure <sup>4</sup>  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1,	Codice Identificativo Gara (CIG)  Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Tempestivo       Tempestivo

<sup>4</sup> Con riferimento ai procedimenti di cui al [comma 16, lettera b\), del presente articolo](#), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. **Entro il 31 gennaio di ogni anno**, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un **formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici**. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'[articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)

PARTE SPECIALE

<b>Bandi di gara e contratti</b>				comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate		
					Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) <sup>5</sup>		Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	QUALORA STAZIONI APPALTANTI Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti) <sup>6</sup>	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Tempestivo
<b>Per ciascuna procedura in questa sezione: RESPONSABILITA': UFFICIO AMMINISTRATIVO TEMPISTICA: Tempestivo</b>							

<sup>5</sup> Per Formato tabellare si veda

[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=8409c48b0a77804235c229e96d8802b1](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8409c48b0a77804235c229e96d8802b1)

<sup>6</sup> estratto del Codice degli Appalti, in cui si prevede la predisposizione del Programma Biennale:

Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.



			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)
<b>Bandi di gara e contratti</b>	<b>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura</b>	QUALORA STAZIONI APPALTANTI	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
		Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
			Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

**PARTE SPECIALE**

<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	<b>Criteri e modalità</b>		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	UFFICIO AMMINISTRATIVO e/o UFFICIO GRANT	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	<b>Atti di concessione</b>			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
						Per ciascun atto:		
				Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/ vantaggio economico		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato		Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale  (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		

## 1. L'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico dà a chiunque:

- ✓ Il diritto di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni di pubblico interesse detenute dalla Fondazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed in particolare tra gli altri gli interessi economici e commerciali di INGM, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;
- ✓ la possibilità di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

La procedura per la gestione dell'accesso civico della Fondazione si distingue in:

- ✓ accesso civico semplice
- ✓ accesso civico generalizzato

### 2.1 Accesso civico semplice

Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) come da tabella sopra indicata non preventivamente pubblicati sul sito web della Fondazione nella sezione **Fondazione Trasparente**.

Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli atti da parte della Fondazione.

### **Come si esercita**

Il diritto si esercita inviando per via telematica o cartacea una richiesta al Responsabile Accesso civico\Responsabile della trasparenza secondo lo schema previsto dalla procedura di accesso civico semplice indicato nella Tabella 1 sottostante. La procedura è consultabile anche sul sito istituzionale, Sezione "**Fondazione Trasparente**", Sottosezione "**Altri contenuti – accesso civico**", dove è possibile anche scaricare il modulo per effettuare la richiesta.

**Il modulo da utilizzare è il MODULO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE**

**Tabella 2.1 - La procedura di accesso civico semplice**

Fase	Descrizione	Documentazione
<b>1. Effettuazione della richiesta</b>	<p>Chiunque, può compilare il Modulo di richiesta di accesso civico scaricandolo dal sito, nella Sezione "Fondazione Trasparente", Sottosezione "Altri contenuti – accesso civico".</p> <p>Nel modulo, oltre alle altre informazioni richieste, è necessario specificare il dato, il documento, o l'informazione di cui si richiede la pubblicazione.</p> <p>La richiesta è indirizzata al Responsabile dell'accesso civico/Responsabile Trasparenza, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:trasparenza@ingm.org">trasparenza@ingm.org</a></p> <p>La richiesta può essere trasmessa anche per mezzo posta al seguente indirizzo:            FONDAZIONE Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - INGM            Padiglione ROMEO ed ENRICA INVERNIZZI            Via Francesco Sforza, 35            20122 Milano – Italia</p> <p>La segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione Accesso Civico semplice - Responsabile Trasparenza"-. Tale oggetto deve essere indicato anche sulla busta chiusa.</p> <p>La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Trasparenza</p>	Modulo di richiesta di accesso civico semplice
<b>2. Presa in carico della richiesta</b>	<p>Il Responsabile dell'accesso civico/Responsabile Trasparenza prende in carico la richiesta</p> <p>Il Responsabile dell'accesso civico/Responsabile Trasparenza inoltre, provvede ad attivare la segnalazione interna ex art. 43, cc. 1 e 5 del D.Lgs. 33/13 al Responsabile per Pertinenza e a registrare la segnalazione nel Registro.</p>	Registro Accesso civico
<b>3. Risposta dell'Fondazione</b>	<p>Il Responsabile per pertinenza interessato (Direttore Scientifico, Amministrazione, Ufficio Risorse Umane, ecc.), su indicazione del <b>Responsabile per la Trasparenza</b>, esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all'utente entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta.</p>	Comunicazione di risposta
<b>4. Eventuale ricorso al titolare del potere sostitutivo</b>	<p>Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.</p> <p>Il <b>Titolare del potere sostitutivo</b> è colui al quale rivolgersi nel caso in cui il <b>Responsabile per l'accesso civico/Responsabile Trasparenza</b> non risponda alla richiesta di accesso civico presentata, oppure risponda in ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto.</p> <p>La richiesta è indirizzata al Titolare del Potere Sostitutivo via e-mail o con la forma anonima valida per la segnalazione ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:poteresostitutivo@ingm.org">poteresostitutivo@ingm.org</a></p> <p>La segnalazione deve avere come oggetto: "<b>Segnalazione Trasparenza – Titolare potere sostitutivo</b>"</p> <p>Tale oggetto deve essere indicato anche sulla busta chiusa.</p> <p>Quest'ultimo, verificata la sussistenza dell'obbligo di comunicazione, provvede con le modalità di cui al punto precedente, sostituendosi al referente per l'accesso civico.</p>	Comunicazione al Titolare Potere sostitutivo

## **1.1. Accesso civico generalizzato**

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalla Fondazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. La richiesta deve consentire alla Fondazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento della Fondazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività della Fondazione (Linee guida Agenzia Nazionale Anticorruzione-ANAC su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

### **Come si esercita**

Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile Accesso civico/Responsabile della trasparenza secondo lo schema previsto dalla procedura di accesso civico semplice indicato nella Tabella 2 sottostante. La procedura è consultabile anche sul sito istituzionale, Sezione "**Amministrazione Trasparente**", Sottosezione "**Altri contenuti – accesso civico**", dove è possibile anche scaricare il modulo per effettuare la richiesta.

**Il modulo da utilizzare è il MODULO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.**

**Tabella 2.2 - La procedura di accesso civico generalizzato**

Fase	Descrizione	Documentazione
<b>1. Effettuazione della richiesta</b>	<p>Chiunque, può compilare il Modulo di richiesta di accesso civico (MODULO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO) scaricandolo dal sito, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Altri contenuti – accesso civico".</p> <p>Nel modulo, oltre alle altre informazioni richieste, è necessario specificare il dato, il documento, o l'informazione di cui si richiede la pubblicazione.</p> <p>La richiesta è indirizzata alla Fondazione, via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:ingm@pec.it">ingm@pec.it</a></p> <p>La richiesta può essere trasmessa anche per mezzo posta al seguente indirizzo:            FONDAZIONE Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - INGM            Via Francesco Sforza, 35 -20122 Milano – Italia</p> <p>La segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione Accesso Civico Generalizzato "            Tale oggetto deve essere indicato anche sulla busta chiusa.            La gestione della segnalazione è a carico della segreteria della Direzione Scientifica.</p>	Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato
<b>2. Presa in carico della richiesta</b>	<p>Il Responsabile per la Trasparenza prende in carico la richiesta e provvede ad attivare la segnalazione interna alle funzioni responsabili</p> <p>Egli provvede inoltre a registrare la segnalazione nel REGISTRO ACCESSO CIVICO</p>	Registro Accesso Civico
<b>3. Risposta dell'Fondazione</b>	<p>Il Responsabile per pertinenza interessato (Direttore Scientifico, Amministrazione, Ufficio Risorse Umane, ecc.), su indicazione del Responsabile per la Trasparenza, esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all'utente entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui il Responsabile interessato individui altri soggetti o Enti esterni controinteressati alla presentazione della richiesta di accesso civico, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Fondazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione e, se ritiene di accoglierla nonostante l'opposizione dei controinteressati, ne dà comunicazione a questi ultimi. In questo caso, i documenti vengono resi disponibili agli istanti non prima di quindici giorni dalla comunicazione dell'accoglimento ai controinteressati.</p>	Comunicazione di risposta





**MODELLO di Organizzazione, Gestione e Controllo**

ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n° 231

**APPENDICE NORMATIVA**

**TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO EX DLGS 231/01**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	2001	c.p.	316 bis	100	600	3	24	
<p><b>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</b>            Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.            Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	2001	c.p.	316 ter	100	600	3	24	<p>sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità</p>

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Truffa)</b> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	<p>04/07/2001</p>	<p>2001</p>	<p>c.p.</p>	<p>640 c. 2</p>	<p>100</p>	<p>600</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p><b>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</b> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	<p>04/07/2001</p>	<p>2001</p>	<p>c.p.</p>	<p>640 bis</p>	<p>100</p>	<p>600</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p><b>(Frode informatica)</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	<p>04/07/2001</p>	<p>2001</p>	<p>c.p.</p>	<p>640 ter</p>	<p>100</p>	<p>600</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p><b>Documenti informatici.</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	<p>05/04/2008</p>	<p>2008</p>	<p>c.p.</p>	<p>491 bis</p>	<p>100</p>	<p>400</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	2008	c.p.	615 ter	100	500	3	24	
<p><b>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u></b></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24	
<p><b><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u></b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24	

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b><u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u></b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	<p>05/04/2008</p>	<p>2008</p>	<p>c.p.</p>	<p>617 quinqies</p>	<p>100</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
---	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------------	------------	------------	----------	-----------	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	2008	c.p.	635 bis	100	500	3	24	
<p><b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	2008	c.p.	635 ter	100	500	3	24	

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</b> Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	<p>05/04/2008</p>	<p>2008</p>	<p>c.p.</p>	<p>635 quater</p>	<p>100</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
---	--	-------------------	-------------	-------------	-----------------------	------------	------------	----------	-----------	--



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u></b>            Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto e` commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	2008	c.p.	635 quinqies	100	500	3	24	
<p><b><u>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</u></b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se` o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	2008	c.p.	640 quinqies	100	400	3	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>-----</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b><u>(Associazione per delinquere)</u></b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>2009</p>	<p>c.p.</p>	<p>416, escluso comma 6</p>	<p>300</p>	<p>800</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	
---	--	-------------------	-------------	-------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</u></b>            Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.            Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.            L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.            Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.            L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.            Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.            Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.            Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>24ter            (Delitti di criminalità organizzata)            [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	2009	c.p.	416bis	400	1000	12	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Scambio elettorale politico-mafioso)</b> Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62</p>	<p>25/07/2009 (in vigore dal 18/04/2014)</p>	<p>2009</p>	<p>c.p.</p>	<p>416ter</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</u></b></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	2009	c.p.	630	400	1000	12	24	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></b></p> <p>1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <b>(Armi e munizioni comuni da sparo)</b> (omissis)</p> <p>(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	2009	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<p><b>(Concussione)</b> – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	04/07/2001	2001	c.p.	317	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Corruzione per l'esercizio della funzione).</b> – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	2001	c.p.	318	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
<b>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio).</b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	2001	c.p.	319	200	600	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
<b>(Circostanze aggravanti)</b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. <u>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</u>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	2001	c.p.	319bis	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Corruzione in atti giudiziari)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>04/07/2001</p>	<p>2001</p>	<p>c.p.</p>	<p>319ter c. 1</p>	<p>200</p>	<p>600</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p>
--	---	-------------------	-------------	-------------	------------------------	------------	------------	-----------	-----------	---

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Corruzione in atti giudiziari)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	2001	c.p.	319 ter c.2	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
<b>(Induzione indebita a dare o promettere utilità).</b> – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	28/11/2012	2012	c.p.	319quater	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
<b>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</b> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	2001	c.p.	320	200	800			
<b>(Pene per il corruttore)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)</b>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	2001	c.p.	321	200	600			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Pene per il corruttore)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)</b></p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)</p>	<p>04/07/2001</p>	<p>2001</p>	<p>c.p.</p>	<p>321</p>	<p>200</p>	<p>600</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p>
--	--	-------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Istigazione alla corruzione)</b> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	2001	c.p.	322 c.1-3	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
<b>(Istigazione alla corruzione)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	2001	c.p.	322 c. 2-4	200	600	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
<b>(Pene per il corruttore)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)</b>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	2001	c.p.	321	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u></b> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>04/07/2001</p>	<p>2001</p>	<p>c.p.</p>	<p>322-bis</p>	<p>300</p>	<p>800</p>			<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</b>            E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	2001	c.p.	453	300	800	3	12	
<p><b>(Alterazione di monete)</b> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	454	100	500	3	12	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</b> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	455	500	500	3	12	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454
<b>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)</b> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	457	100	200			
<b>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</b> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	459	100	333,33	3	12	



**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</b>          Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>	<p>25bis          (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)          [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	<p>27/09/2001</p>	<p>2001</p>	<p>c.p.</p>	<p>460</p>	<p>100</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	
---	---	-------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	----------	-----------	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</b> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	2001	c.p.	461	100	500	3	12	
<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	c. 2 464	100	200			
<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	c.1 464	100	300			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</b> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	473	100	500	3	12	
<p><b>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</b> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	2001	c.p.	474	100	500	3	12	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u></b></p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	2009	c.p.	513	100	500			
<p><b><u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u></b></p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	2009	c.p.	513bis	100	800	3	24	
<p><b><u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u></b></p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	2009	c.p.	514	100	800	3	24	

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b><u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u></b></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.        Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>25bis-1        (Delitti contro l'industria e il commercio)        [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	<p>01/08/2009</p>	<p>2009</p>	<p>c.p.</p>	<p>515</p>	<p>100</p>	<p>500</p>			
---	---	-------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u></b></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	2009	c.p.	516	100	500			
<p><b><u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u></b></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	2009	c.p.	517	100	500			
<p><b><u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u></b>- Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	2009	c.p.	517ter	100	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u></b>. - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	2009	c.p.	517quater	100	500			
<p><b><u>(False comunicazioni sociali)</u></b> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	2002	c.c.	2621	200	400			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Fatti di lieve entita')</b> Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	14/06/2015	2015	c.c.	2621-bis	100	200			



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b><u>False comunicazioni sociali delle società quotate</u></b></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].</p>	16/04/2002	2002	c.c.	2622	400	600			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Impedito controllo)</b> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	2002	c.c.	2625 c.2	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<b>(Indebita restituzione di conferimenti)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	2002	c.c.	2626	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<b>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</b> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	2002	c.c.	2627	100	130			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b><u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u></b> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	<p>16/04/2002</p>	<p>2002</p>	<p>c.c.</p>	<p>2628</p>	<p>100</p>	<p>180</p>		<p>La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo</p>
---	---	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</b> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	2002	c.c.	2629	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

<p><b>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</b> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. <b>Art. 2391 c.c.</b> (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	<p>12/01/2006</p>	<p>2006</p>	<p>c.c.</p>	<p>2629bis</p>	<p>200</p>	<p>500</p>		<p>Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
---	---	-------------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Formazione fittizia del capitale)</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	2002	c.c.	2632	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<b>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</b> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	2002	c.c.	2633	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Corruzione tra privati)</b> – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"</p>	28/11/2012	2012	c.c.	2635	200	600	3	24	<p>l'art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Istigazione alla corruzione tra privati)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"</p>	15/03/2017	2017	c.c.	2635 bis	200	400	3	24	
<p><b>(Illecita influenza sull'assemblea)</b> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	16/04/2002	2002	c.c.	2636	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo



**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Aggiotaggio)</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	<p>16/04/2002</p>	<p>2002</p>	<p>c.c.</p>	<p>2637</p>	<p>200</p>	<p>500</p>		<p>La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
--	---	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	--	---

**TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev 22 del 21/03/2018)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	2002	c.c.	2638 c.1 -2	200	400			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

APPENDICE NORMATIVA

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sullavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]</p>	25/08/2007	2007	c.p.	589	1000	1000	3	12	<p>Si applica per le seguenti tipologie di aziende (Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sullavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]</p>	25/08/2007	2007	c.p.	589	250	500	3	12	(Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): Per aziende diverse da quelle di cui sopra
<p><b>(Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	2007	c.p.	648	200	800	3	24	

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	<p>29/12/2007</p>	<p>2007</p>	<p>c.p.</p>	<p>648bis</p>	<p>200</p>	<p>800</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p><b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	<p>29/12/2007</p>	<p>2007</p>	<p>c.p.</p>	<p>648ter</p>	<p>200</p>	<p>800</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Autoriciclaggio)</b> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies            (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio)            [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	01/01/2015	2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24	
<p><b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>Reati Transnazionali            (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	2006	c.p.	416	400	1000	3	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Associazione di tipo mafioso)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cì solo, con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	c.p.	727bis	100	250			
<p><b>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p>* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	c.p.	733bis	150	250			



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Scarichi sul suolo)</b>            1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:            a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;            b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;            c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;            d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;            e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;            f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.            2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.            3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.            Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.  <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6	

<p><b>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</b></p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>104</p>	<p>200</p>	<p>300</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	
---	---	-------------------	-------------	------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Scarichi in reti fognarie)</b> 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	107					
<b>(Scarichi di sostanze pericolose)</b> ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	108					
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)</b> Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. <b>Comma 2</b> Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)</b> Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250			
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2</b> Comma 5 (Primo periodo) <u>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250			
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2</b> Comma 5 (Secondo periodo) <u>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila Euro.</u> Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</b> Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6	
<b>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)</b> Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250			

<p><b>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</b></p> <p>1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p> <p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</p> <p>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>187</p>	<p>150</p>	<p>250</p>			
---	---	-------------------	-------------	------------------------	------------	------------	------------	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2</b> Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
<b>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2</b> Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
<b>(Discarica non autorizzata) 1/2</b> Comma 3 (Primo periodo) - <u>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduecento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Discarica non autorizzata) 2/2</b> Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. <u>Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
<b>(Miscelazione di rifiuti)</b> Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
<b>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)</b> Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250			



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Bonifica dei siti)</b> Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250			
<b>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)</b> Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250			
<b>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</b> Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250			Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

**APPENDICE NORMATIVA**

<p><b>(Traffico illecito di rifiuti)</b>          Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	<p>25undecies          (Reati ambientali)          [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>2011</p>	<p>Dlgs          152/06</p>	<p>259, c.1</p>	<p>150</p>	<p>250</p>			
--	---	-------------------	-------------	---------------------------------	-----------------	------------	------------	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</b> Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	260, c.1	300	500	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<b>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)</b> Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	260, c.2	400	800	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<b>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)</b> Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigentenormativa.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	2011	L. 150/92	1, c.1	100	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b></p> <p>Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	2011	L. 150/92	1, c.2	150	250			<p>In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b></p> <p>Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250			<p>In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	L. 150/92	6, c.4	100	250			
<b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500			Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<b>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)</b> art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	L. 549/93	3, c.7	150	250			In realtà nel testo del Dlgs 121/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 549/93 è il 7 e non il 6
<b>(Inquinamento doloso provocato da navi)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<b>(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2</b> <u>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</u>	25undecies									



**APPENDICE NORMATIVA**

<p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p><u>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2).</u> Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>(reati ambientali)          [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>2011</p>	<p>Dlgs          202/07</p>	<p>9, c.1</p>	<p>100</p>	<p>250</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	
---	---	-------------------	-------------	---------------------------------	---------------	------------	------------	----------	----------	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2</b>            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p><u>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</u></p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali)            [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6	
<p><b>(Inquinamento ambientale)</b>            E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	<p>25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68</p>	29/05/2015	2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 bis	250	600	3	12	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Disastro Ambientale)</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 4) Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quater	400	800	3	12	
<p><b>(Delitti colposi contro l'ambiente)</b> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quinquies	200	500			
<p><b>(Circostanze aggravanti)</b> Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 octies	300	1000			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</b> Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. 2) Di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. 3) Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta.'</p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 sexies	250	600			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><b>(Impiego di lavoratori irregolari).</b></p> <p>Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012].</p>	09/08/2012	2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286	22, c. 12bis	100	200			<p>Entro il limite di 150.000,00 €</p> <p>Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	ANNO DI INTROD.	FONT E ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>Art. 12 Comma 2, 3 e 3bis) Comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Comma 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive.</p> <p>Comma 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]</p>	04/11/2017	2017	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286	art.12 commi 2, 3 e 3bis	400	1000	3	12	

<p>Art. 12 Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]</p>	<p>04/11/2017</p>	<p>2017</p>	<p>Dlgs 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>art.12 c.5</p>	<p>100</p>	<p>200</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	
---	---	-------------------	-------------	------------------------------------	-------------------	------------	------------	----------	-----------	--